Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

(13)

PER

D. Orazio Montalcini, e D. Agoſtino, e Fratelli d' Orſini

CONTRO

I Reggimentarj, e Deputati dell' Annona di Roſſano del 1763., e 1764.

Signor Preſidente della Reg. Cam.
D. Pietr' Antonio Torelli
Commeſſario.

4

Preſſo l'Attuario Vincenzo Nigro.

Digitized by Google

Digitized by Google

IL violento ſpoglio di tom. 1155., oltre del loro aumento, che ſotto la cuſtodia di *Dioniſio*, e *Vincenzo Friſenda*, *D. Orazio Montalcini*, e 'l ſu *D. Giuſeppe Orſini* della Città di *Cotrone* teneano conſervati ne' Magazzini della Torretta di *Crucoli*, ch' è luogo diſtante da *Roſſano* trentadue miglia, è il ſoggetto della preſente Cauſa, di cui ne imprendo a ſcrivere la difeſa. Fu commeſſo alli 27. di Eebbrajo del 1764. con mano armata, precedente ſcaſſazione a colpi di accetta, da cinquecento naturali di *Roſſano*, per comando, e mediante sborſo di danajo loro ſomminiſtrato dai *Reggimentarj* di quel tempo, ed altri facendieri di quel pubblico. Egli è vero, che queſto ſucceſſo, come quello, che coll'offeſa privata, portò ancora dietro la pubblica violazione, diede della gran materia alla Suprema Giunta di Stato, incaricata da S. M. *motu proprio*,

per non reſtar' impuniti i pubblici turbatori Ma mai il *Montalcini*, e l' *Orſini* poterono entrare nel dubbio, che in vece d' eſſer loro pagati i grani a quella ragione, ch' eſiggeano le circoſtanze del tempo, aveſſero dovuto entrare nel duro diſpendioſo impegno, per non reſtar ſoprafatti dietro la più coraggioſa calunnia, orditali contro. I *Reggimentarj*, ed altri complici, avuta la preda nelle mani, e fattane di quella il traffico, che meglio contribuì al loro premeditato profitto; avvegnache diſpongono della ragione di quel pubblico a loro modo, maſcheratiſi del nome ſpecioſo di quella Univerſità, non ſolamente non penſarono mai a pagarne il prezzo; ma eſſendo loro riuſcito di attitarſi queſta Cauſa avanti il Preſide di Coſenza di quel tempo, poco vi volle, onde non fuſſero remaſti vittima della medeſima rapina, ſe la M. del mio Re col ſuo alto intendimento, non ne riparava il colpo: e ſe in viſta d' una relazione ultroneamente conſigliata, e compoſta di teſta dal Giudice di Vicaria *D. Michelangelo Freda* allora ſuo Aſſeſſore, non ordinava, che nella Cauſa ſi fuſſe proceduto in termine di Giuſtizia, con dar luogo a legitimi gravami. Non è ella ſicuramente della natura di quei inſuſſiſtenti giudizj, che talora turbano la ſeria occupazione de' Magiſtrati; ma oltrepaſſa fuor d' ogni termine tutti quei più minimi ſtimoli di erubeſcenza, i quali il più delle volte fanno argine, per la difeſa

sa della propria riputazione. E se con una mano mi è stato di gran rincrescimento, e ben volentieri averei fatto ammeno di scrivere, per non esporre alla vista di ogni uno quelle cose, le quali meritavano gittarsi nelle tenebri; così coll'altra, la necessità di non lasciare indifesa la ragion di *Montalcini*, e de' Fratelli del fu *D. Giuseppe Orsini*, per tanti anni oltraggiata: l'immagine della costante pertinacia de' contrarj, e più d'ogni altro la forza della calunnia: non permetteano, che altrimenti facessi, e che sotto il modesto silenzio d' una parte, avesse a trionfare l'ardire dell' altra.

A Maggio del 1764. essendosi proceduto nella Città di *Rossano* all' elezione de' suoi *Amministratori*, fu conferita la carica di Sindaco in persona di *D. Giuseppe Greco*, e quella di Eletti nelle persone di *D. Matteo Petra*, e *D. Antonio Russis*. O sia che ivi non abbiano ancora pigliato dimestichezza nell' osservare le determinazioni del Re; o sia, che si pretendono gli officj, con principj diversi di quelli, che si usano nelle altre Università del Regno; cotesti *Amministratori*, con positivo disprezzo della Legge generale di S. M. C. del 1759., e degli ordini circolari del nostro Re del mese di Settembre del sudetto Anno, ad ogni altra cosa pensarono, fuorchè alla essenzialissima provista dell' Annona. E pure in *Rossano*, ch' è una Città doviziosissima di Benestanti, di luoghi pii, e di Negozianti di cono-

sciuto nome, questo punto potea stabilirsi colla maggior facilità, ratizzando i grani del proprio paese, ed in mancanza, la quale non vi fu, come dirò a luogo suo, tassando le borse de' Concittadini.

Remasta dunque la Città sproveduta della sua Annona, per un certo tempo, e sino a che ebbe sussistenza il Bando del Re del mese di Ottobre, il pubblico non ne sentì minimo nocumento: mentre non essendo stato lecito a chiunque nella vendita del grano oltrepassare carlini due più della voce, i *Benestanti*, che non si figuravano speranze di maggiori prezzi, non impedirono allo genere il solito corso. Ma la M. del Re avendo cacciato fuori gli Sovrani oracoli di doversi contrattare i grani liberamente, ed alla meglio, che poteasi convenire tra venditori, e compratori; allora fu che in *Rossano* la cosa cambiò differente aspetto: ed allora fu, che alli *Governanti*, accompagnati da altri facendieri del paese, saltò in testa di mettersi altra pasta nelle mani. Poichè verso la fine di Febbrajo, artificiosamente avendo fatto mancare il pane in piazza, ed avendo ancora disseminato, che in *Rossano* tutto non vi erano altri grani; che tom. 14., che stavano addetti per ostie in adempimento del Santo Culto, i *Governanti*, con tutta la loro aderenza, diedero a capire, che per non perdere la vita, per mancanza di pane, non vi era altro scampo, che dare il saccomanno alli grani di

Mon-

Montalcini, e di *Orsini*, li quali teneano conservati nella *Torretta di Crucoli*, con tutto che distante da *Rossano* 32. miglia. Ed ecco in che maniera da costoro si tesero i lacci, per stendere le griffe sulla roba altrui.

Il volgo, avezzo già a non penetrare il fondo delle cose, sorpreso dalla novità, e spinto ancora dalle persuasive, e dal danajo, non vi volle molto a correre frettolosamente all' unione: ed apprestato il numero non dispreggievole di 500. Uomini ben armati sotto il comando di alcuni, che faceano da capo: ed approntato ancora tutto il bisognevole per portare a buon termine la meditata rapina, si condussero nella *Torretta di Crucoli*. Erano quei magazeni ben ferrati, sotto la cura de' Magazenieri *Frisenda*. Ma giunto questo stuolo di gente armata, e frettolosamente rotte le porte a colpi d' accetta, posero mano al saccheggio.

I *Frisenda*, già dolenti spettatori, per far salva la loro puntualità, non lasciarono di far le premure, onde si fussero misurati i grani. Ma avvegnacche il disegno di quelli, che regolavano lo spoglio, era assai diverso da quello, che da essi immaginavasi, non ne conseguirono frutto alcuno. Ed in questa maniera, fra il termine di pochi giorni, per terra, e per mare si trasportarono i grani i *Rossano*: quali furono riposti, parte nel Magazzino di un tale *Domenico Caccuri*, e 'l più in quello di *D. Serafino Falco*, che per essere Agente baronale, dispone ivi de' pubblici affari a

suo talento, e stato uno de' fomentatori della calunnia, e nell' esame, che si è compilato sotto la maschera dell' Università, l' ha fatto da Testimonio.

Ma che! terminata l' opera, e portato tutto in *Rossano*, immediatamente andò a scuoprirsi, che tra quella gente vi erano stati alcuni, che per lo cammino aveano avuto più a cuore rubbare, che portar salva la preda in *Rossano* medesimo: e non avendo sofferto i capi disposítori dello spoglio questo torto, senza perdita di tempo spedirono trenta diligenti Uomini armati sotto il comando di *D. Nicola Leti*; i quali portatisi nella *Torretta*, come principal sede de' furti commessi, e praticate alcune diligenze in quella *Taverna*, in una stanza superiore, vi trovarono tom. 7. di grano, che ivi si erano nascosti, mettà dal Rev. Sacerdote *D. Francesco Curti*, e mettà da *D. Benedetto Greco* Fratello del Sindaco di quel tempo *D. Giuseppe*. Scoprì, che in una barca servita per trasporto, se n' erano occultati tom. 14. di conto di quattro degli aggressori; e per lo ritorno avendo fatto diligenza nel pagliajo di un tal Marinajo *Nicola Prajanese*, ne ritrovò altri tom. 3. $\frac{1}{2}$: e ben conoscendo il *Leto*, che la cosa non riusciva con onore, e che nel fallo si scuoprivano persone di suo dispiacimento, abbandonando la cosa così, stimò sano consiglio non portarla più avanti.

Portata dunque la preda in *Rossano* con quella man-

can-

Digitized by Google

canza, la quale era derivata dalla diligenza di alcuni de' predatori: e passata in mani più diligenti, subitamente si andarono disseminando due cose. La prima, che intanto essi i *Rossanesi* erano trascorsi a quel duro passo, per essere stati spinti dalla necessità della fame: e l' altra che il grano era riuscito della qualità più pessima. Ma siccome andò vuoto il primo loro disegno: poichè informato il Re dall' Udienza di Cosenza delle vere circostanze della rapina, incaricò la Giunta di Stato, che avesse proceduto criminalmente contro i rei: e di fatto, con giudizio formale, alcuni, ch' ebbe nelle mani furono puniti, e contro di altri moltissimi ancora ne pende la processura; così dall' altra parte tutta la rabbia, e tutto lo sfogo andò a posare nel dolce incanto di quei, che nel maneggio di questa pasta, avendosi appropriato il danajo, aspirarono nel bel desiderio di fargline vedere alli veri padroni un' addio.

Tentarono introdurne giudizio nel S. C., appoggiato sulla supposta, immagginata, e falza asserzione della mala qualità. Ma non avendo potuto conseguir l' intento, queste medesime follie, vestite con espressioni di voler pagare il giusto prezzo, le umiliarono al Re, implorando la M. S., che avesse incaricato al Preside di Cosenza di obbligare al su *D. Giuseppe Orsini*, che si fusse contentato di dar termine alla dipendenza, senza formalità giudiziaria,

ria, come se a lui, ed al *Montalcini*, che aveano sofferto la rapina, e ne sapeano le vere cause, fusse entrato in pensiero di spendere il danajo, e'l tempo, per comperarsi una lite. Questa bella merce i *Reggimentarj*, *e Deputati* dell'Annona di *Rossano*, e più i facendieri di quella Città, l'andavano mercatando sotto il nome dell'Università: ma niuno di costoro pensò mai sborsare una tenue summa di quel danajo, che ben si aveano introitato. E perciò, per la Segreteria di Stato, ed Azienda, ottennero questo Dispaccio dato alli 28. di Luglio del 1764.: *Per ordine del Re diriggo a V.S. Illustrissima l'ingionto ricorso dell'Università di Rossano concernente la questione, che ha con D. Giuseppe Orsini di Cotrone per differenza del prezzo del grano vendutole* (si noti questo vendutole) *per l'annona della passata penuria; acciò ella procuri comporre buonamente questa pendenza* (1).

Con questa falsa asserzione di grani venduti, e non già rapiti, si strappò dalle mani del Re il trascritto Dispaccio. Che se il Preside, o sia il di lui Assessore, al quale era noto il fatto, si valea della massima legale assai trita, che obbliga ogni Ministro di avvertire, e replicare al Principe, allorchè ingannato da false asserzioni

(1) *Fol. 1. prim. vol.*

Digitized by Google

ni da fuori ſua ſovrana deliberazione; forſi il *Montalcini*, e l' *Orſini* non ſarebbero nella preſente Cauſa. Ma comecchè in quel tempo tenea a fianchi, come ſuo Aſſeſſore *D. Michelangelo Freda*, oggi uno de' Giudici più abili di Vicaria Criminale, queſto fatto, che dovea trattarſi con tutta la ſerietà, ſi ſpinſe così. Il *Freda*, ſenza ſentir chicchefia, fece commetterne l'eſecuzione all' Uditor *Macrone*, il quale ritrovavaſi in *Corigliano*, che è poco diſtante da *Roſſano*: Diede conto di queſta riſoluzione con ſua relazione umiliata a S. M.; e non ebbe riparo far ſcrivere lettera dal Preſide all' *Orſini* in Cotrone, facendoli noto di cotale riſoluzione, ed incaricandoli ancora di conferirſi in *Corigliano* preſſo il ſudetto Uditore. E pure egl' il *Freda* ſapea aſſai bene, che queſto Miniſtro, per eſecuzione de' preſſanti ordini Reali, ritrovavaſi occupato per la fabbrica de' proceſſi della rapina: e molto meglio a quale uopo i fabbri del delitto facevano correre, ed in che maniera traficavano quel danajo, ch' era della ragione di *Montalcini*, ed *Orſini* (1).

Ma la coſa non andò a finir così: e queſta merce cacciata fuori ſotto il nome dell' Univerſità, e ſotto la maſchera di grani venduti, guidata in Coſenza dalla ſomma conoſciutiſſima efficacia di que-

(1) *Fol.* 5. 7.

questo Miniſtro, buttò i primi fondamenti, onde i *Roſſaneſi*, col danajo nelle mani, ſi coſtituiſſero nel gran ſito di ſtabilire la più impudente ſtomachevole calunnia.

Il ſu *D. Giuſeppe Orſini* in vederſi intimata la lettera del Preſide, ne compreſe aſſai bene il genio. E perciò con ſua de' 27. di Agoſto del ſudetto anno riſpoſe (1): che ſe il Signor Preſide non l' avea chiamato in *Coſenza* per la lunga diſtanza, e per la mutazione dell' aria, che, per li medeſimi motivi, non li conveniva portarſi in *Corigliano*. Che li *Roſſaneſi*, li quali ſtavano nella propria caſa, giacchè tra *Roſſano*, e *Corigliano* vi corre la diſtanza di paſſi, il dado buttato dell' accommodo, doveano muoverlo con fatti, e non già con ciarle; e che avendoſi introitato il danajo col conſumo, e traffico delli ſuoi grani, era molto giuſto, che aveſſero pagato una corriſpondente ſumma, e quindi aprire, e trattare l' accordio, di cui mai era ſtato alieno.

I *Reggimentarj* all' incontro, alli quali premea, che queſto negozio andaſſe a fermare nelle mani di *Freda*, di cui ſi comprometteano aſſai aſſai, cominciarono a far' atti avanti quel Preſide: e con lungo memoriale ſotto il nome dell' Univerſità, la quale ha dovuto far la ſua gran figura, ſpie-

(1) *Fol.* 10. 11.

ſpiegarono in che dovea ridurſi cotesto accordio. Ne esaggerarono il disbrigo, e che l' *Orſini* lo portava alla lunga, e che per preliminare pretendea, che l' Uditor *Macrone* pria d' ogni altra cosa avesse liquidato a quale prezzo erasi panizzato il suo grano. Che tale pretensione non meritava sussistenza, non potendo egli altro pretendere, che il giusto prezzo, e non già il maggiore, ch' erasi panizato, per la ragione, che nell' assaggio, oltre delle spese intrinseche di trasporto, magazzino, ed altro, *vi si erano caricate molte spese morte, per la ricerca di grani dentro, e fuori la Provincia, di Corrieri, Deputati, diete di Subalterni, ed altro, importantino molti centinaja di ducati*. Che ciò non dovea andare a lucro dell' Orsini *cum aliena jactura*, ma in reintegrazione della spesa già fatta. Anzi erano così bene entrati nello genio del bel cuore di *Freda*, che non si sgomentarono, presentandoli un' istromento di vendita di certi grani di *Cotrone*, fatta da *D. Agostino Orsini* in *Napoli* all' Universita di *Minuri* a carl. 22. e gr. 7. $\frac{1}{2}$, di asserire, che questa tale vendita era delli grani di *Crucoli* a loro dovuti *jure prælationis*, come nati nella Provincia. E che sopra questo piede dovea valutarsi il prezzo, con tenersi presente le condizioni della vendita con una mano, e coll' altra la qualità, e peso del grano (1).

Quan-

(1) *Fol.* 18, *ad* 20.

Digitized by Google

Quantunque questo ricorso comprendesse una continuazione delle solite follie di costoro, e coll' istrumento, che presentarono venivano smentiti di false asserzioni; niente dimeno il *Freda*, che non vedea più la giustizia, fece diriggere al Preside altri ordini, che *D. Giuseppe Orsini* avesse eseguito, locchè da lui erasi antecedentemente ordinato, come se fusse lecito ad un Ministro del Re, obbligare un dirubato in tempo di mutazione, andar camminando paesi, per dar maggior commodo al ladro (1).

Accertatosi dunque l'*Orsini*, che non ostante, che i grani di lui, e di *Montalcini* nella Giunta di Stato, per Sovrano Real' incarco, avessero formato il soggetto della più famiggerata criminal processura, nell' animo dell' Assessore del Preside, le follie de' *Governanti*, *e Deputati di Rossano* aveano stabilito radici profondissime, stimò caso di estrema necessità umiliarne suo ricorso alla M. del suo Re e Signore, col quale li fece presente. Primo: che il punto dell' amichevole accordio non era nuovo, ma ch' essendosi trattato altre moltissime volte, non avea partorito effetto. Secondo: che il caso suo raggiravasi ne' termini di una rapina. Terzo, che in tempo di mutazione non dovea mettere in cimento la sua salute. E finalmente: che ritrovandosi nelle mani de'

(1) *Fol.* 12. 13.

de' *Governanti*, e *Deputati* il danajo pervenuto dal suo grano, che se li fusse pagato alla peggio parte di questo. S. M. alli 8. di Settembre del 1764. incaricò il Preside, che avesse riferito, ed avesse detto locchè se li offriva su l' assunto (1).

Si adempì a questa Real determinazione alli 22. dello stesso mese: e vi si adempì coll' espressioni le più significanti: poichè, senza avvedersi il Consultore del Preside, che trattavasi di una rapina, e che le fila che avean tese i *Governanti*, e *Deputati*, riguardavano il disegno di una cosa assai peggiore; non si ebbe la minima difficoltà adattare nella persona dell' *Orsini* i termini assai civili di ostinato, ed alle sue ragioni, la gentile espressione di pretensione irregolare: ed ecco decisa la Causa con un fiato, mandata a terra una giustizia irrefragabile, e posti i *Reggimentarj*, e *Deputati* nella gran sicurezza di non pagar mai. M. S. in risulta di questa consulta con Dispaccio de' 6. di Ottobre ordinò, che su di questo affare si fusse proceduto a quanto stimavasi conveniente, e di giustizia, per terminarlo sul piede del giusto, e dell' onesto (2): e giunto il Dispaccio in Cosenza, il Preside con ordine de' 13. dello stesso mese, ne fece consapevole non meno all' *Orsini*, che

(1) *Fol.* 28. *ad* 30.
(2) *Fol.* 32.

Digitized by Google

che alli *Reggimentarj*, e *Deputati* (1), ed in questa maniera si andarono a consumare ben otto mesi con giri artificiosi, per riportarne un stabilimento di processura avanti il Preside di Cosenza, e per isfuggire il Tribunale della Reg. Cam., che a ricorso dell' *Orsini*, quantunque sotto il dì 3. Luglio del 1764. si fussero spediti gli ordini all' Udienza, coll' incarico di prendere informo del tempo della scassazione de' magazzini, da chi si commise, e si consumò la rapina, con farne distinta relazione (2); in ogni modo ella l' Udienza, che caminava con principj assai diversi, se ne uscì con dire, che l' informazione erasi presa per ordine della Giunta di Stato, ove dovea rimetterssi.

In sentire i *Governanti di Rossano*, che nella Causa doveasi procedere con termini di Giustizia, senza perdita di tempo si promossero le seguenti pretensioni. Con memoriale de' 18. di Novembre si domandò al Preside la spedizione degl' ordini al Governatore locale, per la trasmissione d'una certa Cassetta di grani, che *i Governanti*, e *Deputati pro tempore* aveano formato a' 19. di Marzo, o sia venti giorni dopo la rapina (3): ed a' 18. dello stesso Novembre fu per-

(1) *Fol.* 41. 43.
(2) *Fol.* 37. 38.
(3) *Fol.* 45.

Digitized by Google

perfezzionato questo atto colla eseguita trasmissione (1). Con altro memoriale dopo essersi asserito, che in tempo di detta rapina dall'Università, per mezzo *D. Serafino Falco*, erasi fatto un deposito aperto nelle mani del prosegretario *D. Bernardo Nicoletta* di pagare ogni summa, che si sarebbe liquidata sul prezzo del grano, e che da costui erasi ancora proceduto alla dilui misura, si domandò, che di tutto ciò ne avesse fatto relazione (2). Alli 25. di detto Novembre si spedì questo secondo ordine; ma la gran pensata andò vuora: poicchè il *Nicoletta*, non solamente negò la sognata Misura; ma smentì di falzo la seconda parte della dimanda, che riguardò l' asserirne del deposito (3). Rimase la cosa sul solo, e mero punto della *cassetta*; e siccome avanti un Giudice indipendente avrebbe partorito assai meno di un niente, non essendosi ancora inteso, che ad un rapitore possa spettare azione di buona, o mala qualità, appoggiata in una *Cassetta* da lui formata dopo 20. giorni di consumo, e dopo otto mesi di presentazione, nell' animo del chiarissimo *Freda*, già fatto Commessario della Causa, con questa benedetta *Cassa* nelle mani, stabilì un punto di

(1) *Fol.* 47.
(2) *Fol.* 51. 52.
(3) *Fol.* 51. *e* 52.

Digitized by Google

giudicatura il più serio, per mandar' a terra la ragione di *D. Giuseppe Orsini*.

Non si sgomentò, stando in mezzo tra il rapitore, e 'l rapito, di far' atti conculcatorj ne' termini di ricognizione, a guisa che la Legge prescrive, doversi praticare nelle compre, e vendite stabilite con tutte le solennità, come si legge nelle tante carte, che col suo conosciutissimo fare, compilò per questo suo glorioſissimo effetto (1). Ma comecchè per parte dell' *Orsini*, sebben con poco giudizio, si allegarono alcune eccezioni protestatorie di nullità, e 'l fatto medesimo fece conoscere al *Freda* di non aver colpito bene al suo disegno: quantunque coll' ultimo trascritto Dispaccio la sua autorità non si fusse stesa in altro, che d'interporre decreti, e di dar sfogo alla Causa con termini giuridici: niente dimeno, con lunga relazione sotto il nome del Preside, e nella maggior parte composta di suo pugno, e di suo carattere; non solamente ebbe l' ardimento confondere la mente del Re con asserſioni ultronee; ma quello, ch' è degno di gloria, e del suo conosciutissimo fare, non si sgomentò riferire per fatti veri le sue immaginazioni, ed asserire per motivi di giustizia un cumolo delle più enormi falsità, come mi tornerà conto farne minuto esame in luogo proprio. Anzi avendo

(1)

do ſoggiato queſta ultronea non vera relazione; col diſegno di tirare a ſe una deciſiva riſoluzione del Re, ſi compiacque aſſai, parlando di *D. Giuſeppe Orſini* trattarlo da oſtinato, avido, ed impudente, e raggionando de' dilui grani rapiti, che attenta la mala qualità, non erano degni, che del prezzo di carlini tredici il tomolo. Ma avendo la M. S. ben conoſciuto il torbido di queſta relazione: non ſolamente non inerì; ma con ſensi più eſpreſſivi di prima, ordinò, che ſi fuſſe proceduto in termine di giuſtizia, con darſi luogo a' legittimi gravami (1).

Ben conoſcendo *D.Orazio Montalcini*, e'l fu *D.Giuſeppe Orſini*, che in Coſenza la giuſtizia della loro ragione, non ſolamente avea pigliato i termini di quei intrichi forenſi ſoliti a framiſchiarſi nelle Cauſe diſcettabili; ma che il ſuo progreſſo di paſſo in paſſo andava piggiorando, ſtimarono ſano conſiglio conferirſi ivi perſonalmente. Egli è vero, che dopo la perdita, e'l diſpendio infruttuoſo di più meſi ebbero la bella ſorte di uſcir dalle mani di *D.Michelangelo Freda*, per lo ſuo paſſaggio nella Città di Reggio: ma è vero altresì, che avendo trovato quel Tribunale involuta la Cauſa nel celebre falò delli tanti atti eſtranei, che ſi erano affaſtellati, particolarmente ſopra il famoſiſſimo punto della ricognizione del-

(1) *Fol.* 115.

la celebérrima Cassétta, appena ne ottennerò il seguente decreto. *Visis actis omnibus, partibus monitis, & in aula auditis, fuit provisum, & decretum, quod infra quatuor dies audiantur partes, super omnibus hinc inde deductis; verum citra præjudicium jurium partium, pro nunc Universitas Civitatis Rossani, ejusq. Administratores, & Deputati Annonæ elapsi anni 1763. & 1764., sive Cives ejusdem, infra dies seu post solvant ad beneficium magnif. D. Josephi Orsini, & D. Horatii Montalcini Civitatis Crotonis ducatos mille quatuor centum triginta, pro modiis mille, & centum frumenti, ut ex actis, ad rationem carolenorum terdecim pro quolibet modio, alias &c., in quorum computum, depositum ducatorum octingentum triginta novem, & assium viginti penes acta existens, statim liberetur ad beneficium magnif. de Orsini, & Montalcini, conditionibus, & vinculis in eodem deposita non obstantibus, facta tamen per eosdem obligatione de solvendis quantitatibus in ipsomet depositio enunciatis in beneficium Reverendi Archidiaconi Cosentino, & Regii Arrendamenti Doganarum, quatenus de jure debentur; Et interim fiat calculus quantitatum exactarum per Universitatem prædictam, ejusque Administratores, & Deputatos Annonæ ex panizatione enunciati frumenti, auditis partibus, deductis tamen impensis necessariis erogatis per enunciatam Universitatem, pro panizatione prædicta; quo calculo viso, fiat infra quindecim dies depositum reliquarum quantitatum*

Digitized by Google

tum penes acto, alias dicto termino elapso prafata Universitas, Administratores, & Deputati compelluntur per capturam persone, vel personarum, & ita &c. (1).

Se l' indole della specie di questo giudizio sopportava, o no, questa formalità di procedimento, e se il caso d'una notoria rapina era soggetto abile per adattarvisi un termine ordinario con tante clausole di eternità, quante si ne leggono nel decreto, lo lascio al savio discernimento della Reg. Cam.. Ma avvegniacchè il decreto nella sua esecuzione, andava a colpire le borse di *D. Matteo Petra*, *di D. Ferdinando Cherubino*, *di D. Gio: Battista Ropani*, *di D. Marc' Antonio de Stefano*, *di D.Marc' Antonio Toscani*, *di D.Francesco Romano*, *di D.Luca Maria Perrone*, *e D. Bernardino Missisca*, oltre de' *Reggimentarj*, e *Deputati* (2), i quali ebbero il gran maneggio, e trafficarono più degli altri sopra la preda: ed oltre a ciò si urtava nel passo della liquidazione della panizazione, nemmeno fu di piacimento.

Si ne gravarono perciò formalmente: ed è cosa degna a sentirsi, tra i motivi di gravezza, portata innanzi l'afferzione, che i grani non doveano stare per tom. 1100., per motivo di esser-

(1) *Fol.* 155.
(2) *Fol.* 159.

Digitized by Google

ſene diſperſo, ma per tom. 1049. (2) e ſpeditesine le Proviſioni dalla Reg. Cam. (3), e quelle preſentate nell' Udienza, ebbero il gran piacere, facendo abbaſſare la quantità del grano alli pretesi tom. 1049. (4), il pagamento, che poi ſi fece, non farlo ſuſſiſtere in ducati 1430., quanto ne appariſcono nel Decreto; ma in 1363., e grana 10. (5).

Queſta è in riſtretto tutta la ſtoria della Cauſa, e ſuo progreſſo avuto nell' Udienza di Coſenza. Ma trafmeſſi gli atti nella Reg. Cam., e ſucceſſivamente compilatoſi il termine, doe oggi deciderſi, con quella cognizione, la quale pria non aveaſi; e con quella pruova, che nel mezzo alla malizia de' contrarj, ſi è potuta acquiſtare. Crederà forſi taluno, che Io per difendere la ragione di *D. Orazio Montalcini*, e de' Fratelli degli *Orſini*, per la chiarezza del fatto, aveſſi fatto il gran capitale alla pruova da eſſi fatta, dopo avere ſpeſo ben cinquanta giorni di loro permanenza, e fatica nella Città di *Roſſano*. E quale pruova compita nelle ſue parti, e ſecondo i termini degli ordini della Reg. Cam., potea mai ſpeſarſi in quel-

(1) *Fol.* 160. 161.
(2) *Fol.* 162.
(3) *Fol.* 170.
(4) *Fol.* 180.

Digitized by Google

quella ſteſſa Città per una cauſa, il di cui intereſſe riguarda i Cittadini più principali, e potenti ? Mi ne valerò quanto meno potrò. E comecchè i Contrarj colla loro han fatto gli ultimi ſforzi : ed Io, che ſono impegnatiſſimo a ſecondarli ne' loro penſieri ; non ſolo mi valerò della medeſima ; ma mi ſervirò de' medeſimi loro articoli, come un teſto, e come un' opera ben degna, per urtare ſulle prime ne' medeſimi loro aſſunti. Diſtinguerò perciò la Scrittura in due parti. Nella prima difenderò la ragione di *Montalcini*, e degli *Orſini* in punto di puro fatto, colle medeſime arme contrarie. E nella ſeconda la tratterò ſecondo merita quel vero, che dee avere la prima Sede ne' giudizj, comanda la giuſtizia, e preſcrive la Legge. Ed acciocchè mi rieſca la dimoſtrazione con quella chiarezza, che ſi conviene, diſtinguerò li ſudetti articoli in tante parti, quanti ſono gli aſſunti, li quali ſonoſi in eſſi piantati : e mi compromетto aſſai, non ſolo dimoſtrarli inſuſſiſtenti ; ma quello, che importa più, far toccar con mani, anzi che no dichiarar confeſſi i Contrarj; così per aver voluto ſoſtenere una delle calunnie più ſegnalate ; come anche di quel dolce danajo, che voleano naſcondere.

PARTE PRIMA.

Si dimostra la ragione di D. Orazio Montalcini, e de' Fratelli degli Orsini in punto di fatto, tratto dagli articoli de' contrarj.

Falsa asserzione di stabilimento d'Annona.

IN primo luogo si asserisce, che l'Università di *Rossano*, per mezzo i dilui Deputati formò sufficiente *Annona* per lo mantenimento di quel pubblico: Ma che la medesima verso i principj di Febbrajo del 1764. andò a vedersi mancante con pericolo di affamarsi, per causa della penuria scoverta nel Regno, per non aversi i benestanti fatto provista per le loro case, e per l'influenza di Forastieri poveri passati in *Rossano*, ove vi è l'uso di farsi abbondante elemosina. A quale uopo siesi piantato questo assunto, non l'ho capito interamente.

Il doversi fare nel mese di Settembre di ciascheduno Anno l'Annona, fra il termine di 15. giorni, è una Legge, la quale si prescrisse da S. M. C. nel 1759., e dal nostro Re, per lo pubblico bene de' suoi popoli, si è rinovata in ogni Anno, e particolarmente nel 1764. L'esaminare se siesi, o no fatta; ed essendosi fatta, se siesi ademplita secondo la Legge, è una ragione, la quale compete a chi gode la Cittadinan-

dinanza, e non già ad altri. A che entrano *Montalcini*, e gli *Orſini*, che ſono Cittadini di *Cotrone*, in diſtanza da *Roſſano* 70. miglia, l'andar vedendo, ſe quei *Governanti* adempirono, o no al l ro dovere? Queſto penſiero nacque colla rapina: e quantunque ſi fuſſe portato innanzi nella Giunta di Stato, a niente valſe per ſcemare la ferocia del delitto: E poi volendo addoſſare il carico a' *Montalcini*, ed agli *Orſini*, di fare i padri della patria, e di andar' eſaminando la condotta de' *Governanti* di *Roſſano*, chi ha loro detto, che ſi fece ivi l'Annona?

Che ſpra queſto articolo i reſtimonj allegati in ſua compruova, a piè pari vi ſi ſieno gittati, per ingrandire queſta idea di Annona, ſi rileva dalle loro depoſizioni. Ma il fatto non è pruovato,: e no nè vero. Non è provato: perchè ſono quei medeſimi facendieri, che bottinarono ſopra le ſpalle di *Montalcini*, e degli *Orſini*, dal primo naſcere della rapina commeſſa. Non è vero: poichè eſſendo ſtati gli *Orſini*, e *Montalcini*, nella neceſſità di entrare, anch'eſſi a queſta mal fondata idea, con teſtimonj Cittadini di *Roſſano* han provato concludentemente, che i *Reggimentarj*, non penſaro affatto ad Annona: e'l fatto pruovato così, dee meritar tutta la ſuſſiſtenza per doppia ragione. La prima, che avendo *Montalcini* eſaminato Teſtimonj *Roſſaneſi*, per eſſere eſſi foraſtieri di colà, l'eſame alla peggio porta con ſe la fortiſſima preſunsione della ſua leal-

lealtà, e di essere scevero d'ogni minimo sospetto di preoccupazione: cosa la quale, non è da desiderare nell'esame contrario. E l'altra, che agli attuali *Governanti*, impegnati per vilipendersi in una Causa piena di vergogna, non era permesso far mercato di spergiuri, per mettere in chiaro un fatto, che doveano contestarlo colla Scrittura nelle mani. Nel Regno, le Annone si determinano, per mezzo ratizzo di grano, o di danajo. Questo ratizzo non può farsi senza la creazione di tre Deputati, tra' quali uno Chiesiastico del più chiaro carattere: e per portatolo a fine, si ne devono creare due altri, li quali amministrino. Per farsi ciò, non si spendono parole, che non lasciano vestiggio: ma si fanno atti giuridici, parlamenti, un processo ordinato. Ora non fu tempo perduto mettere sul tavolino questo punto? e metterlo alla vista degli Uomini, dopo una confessione totalmente diversa.

La Regia Camera per sua istruzione, *& citra præjudicium partium*, allorchè impartì termine alla Causa, ordinò ancora, che si mettesse in chiaro in che maniera erasi proceduto intorno alla panizazione del grano. *Montalcini*, ed *Orsini*, che consumarono ben due mesi in circa di tempo in *Rossano*, per la compilazione del termine, s'impegnarono assai, per far questa scoverta. Ci ne sono le istanze formali negli atti. Ma che? I contrarj, che ancora si figurano di giuocar avanti *Freda*, col-

colla maggior ſcioltezza riſpoſero, non eſſervi carte, non eſſervi conti, e di non eſſere nella ſcienza loro nemmeno chi furono i *Reggimentarj*, e molto meno i *Deputati* dell' Annona del 1763. e 1764.. Dunque non è vero l'aſſunto della immaginata proviſta dell' Annona. E ſe mai voleſſe figurarſi ciò per una ſtraniſſima ipoteſi, ne cacciareſſimo un vaniloquio inettiſſimo. A che entrano i *Cotroneſi* colli *Reggimentarj* di Roſſano?

Dalla aſſerzione della vendita de' grani, della prelazione, e ricorſo fatto nell' Udienza.

NE vi volea meno della franchezza incomparabilmente ſuperiore di coſtoro, dietro a queſta, non men falſa, che inetta aſſerſione, ſcriverne tante altre, quante ſi ne leggono negli articoli 2. 3. e 4. Nel ſecondo con un petto di bronzo, ſi aſſeriſce, che *D. Agoſtino Orſini*, tra la maggior quantità avea venduto i grani della Torretta di *Crucoli* all' Univerſità di *Minuri*, e ſi ne allega, e preſenta l'iſtrumento ſtipulato la prima di Febrajo 1764., preſſo Notar Gaetano d'Orſo di Napol. Poi con più fortezza ſi allega. Primo un punto di prelazione, come roba nata nella Provincia. E ſecondo: che avutone ricorſo al Preſide, ed all' Udienza, ne fu data la commeſſa al Profecretario *D. Bernardo Nicoletta*, il quale ritrovavaſi in *Roſſano*. Ma dov' è, che coteſto ſtrumento dimoſtri, che *D. Agoſtino Orſini* tra la maggior quantità, ne vendè ancora tom. 1000. in

Digitized by Google

in circa di conto di *D. Giuſoppe Orſini*, che tenea nella *Torretta di Crucoli?* dove è la dimanda della prelazione appoggiata alla follia di grano nato nella Provincia, e la commeſſa datane dal Preſide al Profegretario *D. Bernardo Nicoletta?* Dove coſta la fede di depoſito conſegnata a coſtui per lo prezzo delli grani, e la miſura, che ne fece in tom. 1050., e che li trovò roſi, vecchi, ed infetti dal pidocchio, allegati nell'articolo terzo? E 'l dirſi poi nel quarto che preſiſi li grani, e condotti in Roſſano, per mare, e per terra, ſi proteſtarono con lui di aver ciò fatto per eſtrema neceſſità, ſenza animo di defraudare il Padrone de' grani del prezzo di quelli, già provveduto col depoſito, non è un pezzo di roba degno di ſcolpirſi a marmo, ne' luoghi più conſueti di *Roſſano*, per ammirazione di quei poſteri?

Sino a che in Coſenza, avanti il diligentiſſimo *Freda*, con queſte falſità nelle mani, ſi fece la gran guerra agli *Orſini*, e *Montalcini*, ſi sa bene aſſai: e ſi sa ancora, che queſto Miniſtro, a cui fu depoſitata la cuſtodia della verità, non ſi ſgomentò aggiugnere, ed ampliare con una ultronea relazione promoſſa alla M. del Re, e Signore. Ma il voler' ancora contendere nel Tribunale della Reg. Cam. colle medeſime merci, ſe non vogliamo dirla continuazione di pazzia, ſarà arroganza punibile. E che vendita, che prelazione, che depoſito, che miſura, che *Nicoletta?*

Ni-

Nicoletta provocato avanti *Freda* a questo giuogo li smentì, e li convinse di falso in tutte le asserzioni; e negli atti vi è la sua relazione in risposta delle istanze, che se ne fecero sotto il nome dell' Università di *Rossano* portata sempre in trionfo (1). L'istrumento di Notar Gaetano d'Orso è vero; ma dimostra, che *D. Agostino Orsini* vendè a Minuri tom. 2000. grano di *Cotrone* (2). Ed ecco sopra di che debbo spendere la carta, e 'l tempo, per chiudere la bocca alli facendieri di detta Università.

MA quì si dice cogli articoli nelle mani. Primo: che portati i grani in *Rossano*, i non bagnati si riposero in un magazzino sotto il Palazzo di *D. Serafino Falco*: e li bagnati, per essere andate le barche a traverso, in quello del magnifico *Domenico Caccuri*. E come che si conobbe, ch' erano di pessima qualità, anzi inservibili, perchè vecchi di più anni, e tarlati dal pidocchio ancor vivente, il Sindaco di quel tempo *D. Giuseppe Greco*, provvedendo alla futura cautela, per mezzo tre Notari forastieri, coll' intervento del Governator locale, pensò farne la ricognizione. Che pigliatone mezzo tomolo raso dalli quattro pontoni del magazeno di *Falco*, si riposero dentro una cassetta suggellata, che fu consegnata allo stesso *Perizia*.

(1) *Fol.* 51. *ad* 52., & 57. *ad* 58.
(2) *Fol.* 21. *ad* 25.

Digitized by Google

ſteſſo Governatore, per eſibirla nel caſo di biſogno, con eſſerſi proteſtato nell' atto ſteſſo, che intanto detti grani ſi faceano panizzare, in quanto che il biſogno a tanto l'aſtrignea, altrimenti non ne averebbero fatto uſo alcuno. *Queſto è l' articolo quinto*. Secondo: che detta caſſetta d'ordine del Preſide ſi fece traſportare in Coſenza, per aver preteſo *D. Giuſeppe Orſini* prezzi ſtrabocchevoli, e per non aver potuto il detto Preſide concordare l' affare economicamente. *E queſto è il ſeſto articolo*. Nel ſettimo, ſi ſoggiugne in terzo luogo, che procedutoſi alla ricognizione della medeſima da due Notai, e due eſperti, fu il grano riconoſciuto della ricolta del 1762. di peſſima qualità, ed inſervibile. Quarto: che procedutoſi ad una ſeconda ricognizione ſul punto di detta qualità peſſima, il grano nella miſura riuſcì ottavi tre, ed una *giunta* di rot. 11., ed oncie ſei ; di maniera che il tomolo appena riuſciva rot. 30.. Che il Preſide col voto del ſuo Conſultore *D. Michelangelo Freda* liquidò la ſpeſa de' caricamenti marittimi de' grani per infra regno, aſcendere alla ragione di gr. 42. a tomolo. Che liquidò ancora, che in Febbrajo del 1764. nella Terra di *Crucoli*, ed in altre della Provincia, i prezzi de' grani di ottima qualità corſero a carlini 15., ſino a 17.. Che perciò il Preſide con cognizione di cauſa, e con voto ancora di detto Conſultore, e precedente relazione fattane alla M. del Re, liquidò il prezzo a carl. 13., ed a tal ragione

Digitized by Google

ne se ne fece il pagamento, e nello stesso tempo se ne appellò nella Reg. Cam., per non essersi bonificati, e dedotti li sudetti gr. 42. a tomolo, che non si avea avuto rapporto al prezzo fatto coll' Università di *Minuri*; e che la quantità del grano si era cresciuta a tom. 1100., quando era di minor numero. *Questo è l' articolo ottavo*. Nel nono poi, per coronazione della benedetta cassetta cotanto sollennizata da *Freda*, si conchiude l' opera così. Che attento il peso del grano in rot. 30. di pessima qualità, ed attento il prezzo fatto colla Città di *Minuri* al peso di rot. 45. di buona qualità, per cui averebbe dovuto decadere alla ragione di carl. 11., si averebbe dovuto panizare il grano al peso di ciascheduna panella di pane di un grano oncie 12.; ma che considerate le spese occorse per le ricerche fatte de' grani infra spiegande, fu l' articolante nella dura necessità di darli il peso d' oncie 7. per ciascheduna *panella* di un grano, di che ne furono contenti i Cittadini: e che ciò si fece non già per sodisfare all' *avidità dell' Orsini*, che non dovea lucrare coll' altrui perdita, tanto più che, nè l' Università, nè li Deputati della medesima, nè l' Annona vennero a lucrare cosa alcuna, ma solo a non perdere con detto risparmio.

Io capisco assai bene il pensare de' *Governanti*, e *Deputati di Rossano*, e de' facendieri di quel comune: poichè avendosi diviso, come buon fratelli

telli il danajo, con animo deliberato di non restituirlo, non è maraviglia poi di essere caduti in tanti delirj, quanti si ne leggono nelle tante carte da essi composte, e per coronazione della degna opera, negli articoli. Mi fa però la maggiore impressione, come un Ministro del Re; ch' esige salario, per ministrare, ed eseguire le sue Leggi colla dovuta religione, potè avere lo spirito di far' assai peggio, come si compiacque il Sign. *Freda*, sino a sorprendere la mente del Re con ultronee falsissime relazioni da lui foggiate, e suggerite al Preside. Qual dritto potè mai avere in una Causa di rapina, per intricarsi ad atti di perizia, sopra una *taffetta* esibitali dalli rapitori, dopo l'elasso di ben otto mesi del commesso delitto? Le perizie nascono da' contratti, e sono figlie de' patti particolari, i quali si sono stabiliti tra i contraenti. Ma non si è inteso ancora, che ad un rapitore, ad un ladro, sia lecito promuovere azioni di perizia, per dimostrare, che la roba rapita, o rubata non riuscì di suo piacimento? Ed un *Freda* vi dovea essere, per lo mezzo, per mettere in piedi una seconda violenza più enorme della prima, e fabbricarci sopra atti: e 'l dilui coraggio vi dovette essere per comporre poi di testa, per riferire al Re quello, che non costava: e facendo una satira all'*Orsini*, ch' era stato violentato nella roba, rappresentarli un fascio di fatti ideali, e falsi.

E poi volendo fingere un contratto di compra, e ven-

vendita, veſtito delle condizioni più ſignificanti intorno alla identità, e qualità della roba venduta, potea forſi egl' in *Freda* eſercitar giuriſdizione in termini di perizia, colla eſibizione della famoſa *caſſetta*? Non sa egli, che queſto è un' atto, il quale dee precedere alla conſegna? Pria di entrare a queſto miniſtero di perizia, non dovea ricordarſi, ed iſtruirſi ancora della regola aſſai trita, che non ci è eccezione di mala qualità, quando manca l' eſiſtenza della roba venduta, o quella ſia paſſata nelle mani del compratore. Coſa, che ſiccome è irrefragabilmente uſuale, per non confondere i contratti di compra, e vendita, con ſimili indoveroſi ripiegi; così *D. Michelangelo Freda* non dovea traſcurarla ſul caſo propoſtoli dalli facendieri di Roſſano.

Già ſecondo le loro coſtantiſſime confeſſioni fu circoſtanza eſſenzialiſſima di fatto, che portata in effetto la rapina, i grani ſi conſervarono, parte ne' magazzini dell'Agente *Falco*, e parte in quello di *Caccuri*; e che quelli portati per mare ſi bagnarono, per eſſere andate le barche a traverſo. Fu anche confeſſione, che immediatamente ſe ne principiò il conſumo, per non perire della fame la Città di *Roſſano*, la quale ſecondo l' antica numerazione del 1670., che va in ſtampa, è delle più popolate di Calabria Citra, per eſſere ſtata ſituata per fuochi 1177.: nè avanti di lei ſi ne leggono altre fuor di *Coſenza* numerata per fuochi 1854., e di *Corigliano* per 1325. Dunque

i rapitori, da me sollevati nel fango di compratori, per non essersi protestati pria della consegna; anzi per aversi introitati i grani ne' magazzini propri, e fattone il consumo, perderono l'eccezione della mala qualità, riputata dal *Freda* per cosa degna del suo ministero. La celebre *cassetta*, anche è fatto de' facendieri, si formò dopo venti giorni di consumo, ed uscì alla luce dopo otto mesi, con una marca veramente degna di costoro: poichè da essi portavasi per lo quantitativo di mezzo tomolo, ed aperta si trovò tre ottavi, ed una *giunta*, che secondo il linguaggio volgare di Calabria, importa quella quantità, la quale può ritenersi nelle due palme delle mani. Di tutto ciò *Montalcini*, e gli *Orsini*, dell' interesse de' quali trattavasi, non ne ebbero parte alcuna, ed allora vennero in questa cognizione, quando furono assaltati da *Freda* con un *fiat perizia*. Questa è la storia della *cassetta*: e questa è la vera sua specie, per confessione de' medesimi contrarj, la quale costituì quest' Uomo in tante laboriose formalità. Or che volete che dichi? Lo mando in quelle memorie, e lo riporto in quelle cause, che colla forza di ministero nelle mani lo costituirono nelle circostanze piacevoli di calunniare le Leggi; e di menarsi per piedi quel sacro, e quel dippiù religioso, che la suprema potestà del Principe depositata nelle mani de' suoi Ministri, per la difesa de' suoi Popoli

Ma

Ma come facciamo, ſe colli medeſimi articoli contrarj li dimoſtri, che veramente il *Montalcini*, e gli *Orſini* colla benedetta *caſſetta*, ſoggiacquero in un aggravio, aſſai maggiore della rapina? Che dirà della ſua relazione ultroneamente fatta a S. M., colle ſue eſpreſſioni più enfatiche contro la giuſtizia di D. *Giuſeppe Orſini*, ora che li ſteſſi *Roſſaneſi* lo ſmentiſcono, e ſe mi ſarà lecito dirlo, dichiarano la ſudetta relazione, per un impaſto di falzità, e di nere calunnie? Si preteſe ingannare la mente di S. M. coll' aſſerzione, che i grani, per la loro mala qualità, appena erano degni del prezzo di carl. 13. a tom.. Gli articoli gridano di no; ma che furono della più più perfetta qualità, ed eccone la dimoſtrazione.

I Facendieri, e ſavj ancora di *Roſſano*, impegnati nella loro vanità di non far vedere al *Montalcini*, ed agli *Orſini* fumo de' loro grani, dopo aver portato in trionfo tutte le belle idee, che mi è convenuto, con mio rincreſcimento, eſaminare fin quì, dall' articolo decimo ſino al vigeſimo, ſi hanno dato la gran aria di farla da eſpertiſſimi computiſti. E' curioſo aſſai vederli nell' ultimo impegno, che delli carlini 13. taſſati da *Freda*, ſi doveano detrarre grana 42. a tom. di ſpeſe, che ci voleano, ſe in avventura i grani ſi fuſſero caricati, per quel *Minuri*, per cui a *Freda* non fece ribrezzo un pubblico Iſtrumento, ſino a riferire a S. M. tutto il contrario. Anzi per quella detrazione non fatta, e che con

ſcioltezza la ſanno eſſi, ne produſſero il richiamo alla Reg. Cam.: e ſeguitando a farne delle altre coſtituiſcono a *Montalcini*, ed agli *Orſini* liquidi debitori a pagarli il reſto. Queſta già è una nauſea; ma, per l'accerto del vero, è uopo, che la tiri innanzi: ne conveniva laſciarla così, per conoſcere ſe con giuſtizia nelle relazioni ſi adattarono i termini di Uomini avidi, d'impudenti, e quanto di peggio ſi legge nelle medeſime.

Nel 15. articolo ſi detraggono grani 26. a tom. per fattura del pane. Nel ſeguente ſi detraggono per l'alaggio di venditura un torneſe a carlino, che impottarono grani undici per ciaſcheduno tomolo. Ecco come ſi verifica il proverbio, che per lo più il ladro è di fiacca memoria: ed a me duole aſſai, che con queſti due articoli gli autori l'han fatto groſſa, anzi nera in diſtruggimento degli atti, delle relazioni, e di tutta l'aſſeſſoria di *D. Michelangelo Freda*.

Ventidue torneſi dunque formano carlini 22. per ogni tom., alli quali aggiunti li grani 26., e li ſteſſi ventidue torneſi, ſappiamo già, che un tom. di grano del rapito ebbe il coraggio di fruttare carli 25. e grani 7.: e queſto coraggio l'ebbe vendendoſi una *panella* di oncie ſette per un grano, come ſi dice nell'articolo nono. Ora io quì moltiplico le *panelle*, e dimoſtro alli computiſti degli articoli, che nel mezzo alle loro vergognoſe intrapreſe, ſenza l'armamento di 500. Uomini, l'ho colto in un paſſo, che non ſi po-

teano

teano ideare, e li farò maledire tutte le detrazioni, ed aritmetiche da essi studiate.

Quattro *panelle* di oncie sette l'una, all'uso di questa Dominante ne formarebbe una di oncie 28.; che è quanto dire una *palata*. Si sa bene assai, che per fruttare un tom. di grano di partito di Città carl. 23. 24., e molto al raro 25. deve essere assai meglio della qualità, che costumasi pattuirsi ne' partiti generali di ogni Anno. Ora il grano di *Montalcini*, e di *Orsini* non fu di questa medesima liga? Come potea fruttare carlini 25., e gr. 7., se fusse stato di quella rea condizione, che si è andata esagerando? Quei famosi atti di perizia fatti da *Freda*, non furono passi fomentati da un Ministro preoccupato, per calunniare la giustizia? Quella sua ultronea relazione, con tanti neri colori fatta al Re, a cui più degli altri i suoi Ministri sono tenuti parlarli col vero nelle mani, non fu un ammasso delle solite sue merci, per precapirne una Sovrana risoluzione, secondo il suo pravo genio? Questo è un punto assai amaro; ma non conveniva tacere, facendo assai impressione in una Causa di questa fatta, vedersi un dirubato dipinto appresso il suo Re e Signore, per Uomo avido, per impudente, e quanto di espressivo seppe scrivere costui di propria mano. E se a rapitori, costituiti nell'aria di litiganti saltarono in testa tante enormità, *Freda*, che non era sopra la legge non dovea ascoltarli, in di-

ſpreggio del ſuo miniſtero, calunniando irreparabilmente la giuſtizia. Con queſt' aritmetica doveano guocare gli autori degli articoli, altro, che perdere il tempo in affaſtellarne dieci, per farſi cogliere nella trappola.

Per la quantità del grano.

MA quì ſi dice, che alla peggio la quantità delgrano dee ſtare per tom. 1050., e non già 1155. Che volete che dichi? E' uopo che parli, e che dia le riſpoſte; ma non diſpiaccia, ſe a queſto propoſito ſarò nell' obbligo propalare quello, che forſi, per mia modeſtia, averei ben volentieri taciuto. *Montalcini*, e gli *Orſini*, che hanno avuto ſempre a cuore il ſaper vivere oneſtamente, e di non eſſere provocati ſul vero delle coſe, dicono che i loro grani riposti nella Torretta di *Crucoli*, furono tom. 1155., oltre l' aumento, e furono un dolce dilettevole oggetto di furti, ſopra furti.

Dato il ſaccomanno alli magazzini; quei, che li traſportarono, per terra, e per mare guocarono aſſai di mano; tanto vero, che reſa aſſai pubblica la facenda in *Roſſano*, i *Governanti*, che non tolerarono queſto aggravio, ſubitamente ſpiccarono 30. uomini armati ſotto il comando di *D. Nicola Leto*, che ſi conduſſero nella ſudetta Torretta. I primi, che ſteſero le griffe, furono il Sacerdote *D. Franceſco Curti*, e *D. Benedetto Greco* fratello del Sindaco di quel tempo.

Die-

Dietro a questo buon'esempio, praticarono lo stesso altri, così per mare, che per terra. Questo fatto vien così comprovato, anche dal *Lesto*, sopra l'articolo settimo della pruova fatta da *Montalcini*, e dagli *Orsini*. *Dionisio*, e *Vincenzo Frisenda* conservatori del grano dicono sull' articolo 2., che furono tom. 1155., oltre l'aumento, e lo dice ancora *Gennaro Bruno*, che ne fece la condottura col su *Antonio Albano*. Oltre a ciò li stessi *Frisenda* soggiungono, che, per lo di loro discarico, avendo fatto le istanze per la loro misura, essi i *Rossanesi* risposero, che ciò non occorreva, perchè sarebbero stati alla loro fede. Siamo dunque in circostanze di una rapina vestita di tutte le qualità. E non dee valere la regola legale; cioè, che in casi tali, per far la pruova, basta il conquesto di colui, che la soffrì, con un picciolo ajuto di altri, che seppero il possedimento della roba rapita?

Ma quale sarà la ragione, per la quale debbano i grani stare per tom. 1050., e non già tom. 1155., quanti effettivamente furono, e se ne giustificano dalli conservatori delli medesimi, i quali non vi hanno altro interesse, che della sola verità? Già siamo nel caso di rapina, e di una rapina la quale partorì nel suo nascere de' molti furti particolari tra rapitori, e rapitori. Ed oltre a ciò siamo ancora in una costantissima loro continuazione,

Digitized by Google

Sino à che nel fervore della rapina, e nel mezzo alla confusione nata dal gran numero di 500. rapitori, per mare, e per terra, al Sacerdote *Cursi*, al fratello del Sindaco *Greco*, e ad altri, parve cosa ben degna operar sì fattamente, se con una mano non rendesi l' azione scusabile, coll' altra potrà dirsi, che nel mezzo alle facende tumultuarie, talora un buono, può divenire malo. Ma che poi condotti i grani in *Rossana*, e fatta la scoverta del disaggio, passato per la strada, si volle continuare nel medesimo ben cominciato sistema, non sarà sicuramente cosa degna de' contrarj di volerne addossare il danno sopra le spalle di *Montalcini*, ed *Orsini*, che patirono lo spoglio.

Che si dice nel loro articolo quinto? Che i grani asciutti si riposero in un magazeno sistente sotto il Palazzo di *D. Serafino Falco*; e li bagnati, per lo trasporto sattone per mare, in quello di *Domenico Caccuri*. E non doveano misurarsi? Io capisco assai bene, che per riguardo di *Montalcini*, e degli *Orsini*, non doveano essere in considerazione simili diligenze, per altro necessariissime: perchè, come si è veduto col progresso del tempo, e nella lezione degli articoli, e del vigesimo, ed ultimo particolarmente, le mire contro de' medesimi furono, non già di pagarli il grano, ma di riportarne contro di essi un dritto, un' azione di precapire da essi a pronto da-

najo

Digitized by Google

najo una ſodisfazione di tutti gl' incommodi, per averglilo rapito. Che bello ſpirito! Ma come facciamo, ſe queſti penſieri poſti negli articoli con tanto bello dire, dimoſtrano nell' ultima chiarezza, che ſe i grani patirono per la ſtrada, e pria di uſcire dalla Torretta di *Crucoli*, de' bei giuochi di mano, e i primi a darne il buon' eſempio furono il Sacerdote *Curti*, e'l fratello del Sindaco *Greco*, portati in *Roſſano*, e paſſati poi in mani aſſai più diligenti, e nel magazino di *Falco*, continuarono, anzi creſcerono nella medeſima malattia?

Il titolo della rapina, com' eſſi eſclamano, fu il dar riparo alla mancanza dell' Annona, e 'l dar ſoccorſo a quel pubblico, coſtituito nell' ultima eſtremità di reſtar vittima della fame. Dunque la ragion del grano fu della Città. E non dovea riceverſi da' *Governanti* di lei, e da quei ideati Deputati dell' Annona, precedente eſattiſſima miſura?

Nell' articolo 14. ſi parla così. *Intende provare come portati detti grani in Roſſano, e riposti ne' magazini di ſopra denotati, aſceſe la ſpeſa de' magazeni, magazenieri, e miſuratori di detti grani a groſſo ed a minuto, coltivatori di quelli, anche per aſciuttarli, e guardie, per evitar le violenze, alla ragione di grana 3. per ciaſcheduno tomolo.*

Or vedete in che maniera gli accorti compoſitori degli articoli, per dar la caccia a duc. 31. 50, ſotto

sotto titolo di governo di una branca di grano, per pochi giorni di sua durata, inavvedutamente hanno dichiarato, quello, che doveano gittare nelle tenebre. Quanto però non opera la forza del pensare di quei Uomini, che si fanno lecito di voler' ingojar fino a quel danajo, che reca ignominia! Due misure nell'articolo, *grossa*, *e minuta*. La *minuta* già è quella, la quale accade nella cotidiana distribuzione del grano, che si ripartisce alli panettieri. Quì non ci è da replicare. Ma la *grossa* forma lo scoglio: e questo grosso gittato senza consiglio, dimostra il grano non bagnato, passato nelle griffe di *Falco*, venduto in natura al prezzo di duc. 5. e più, che allora correa. E lo rende evidente quella benedetta spesa di magazenieri, la quale era uopo tacersi, per non manifestare con una confessione alla Reg. Cam., che la rapina, fu un disegno di pochi facendieri di Rossano, per far danari. Quali magazenieri si usano ne' grani di Annona? I magazenieri, i conservatori, in questo caso, sono i Deputati dell' Annona: e questa fu una delle regole prescritte da S. M. C. nel 1759. sopra questo assunto, per evitare le frodi.

In un memoriale de' contrarj, il quale è al foglio 103. del primo volume, abbiamo questa confessione. Si dice, che i grani furono panizzati alla ragione di oncie quattro, per un grano. Che riuscì di pessima qualità, onde molti s' infermarono

no, ed anche ne morirono. Si confessa, che non fu misurato: e che quantunque dalli *Governanti*, e *Deputati* si era dato conto del grano panizzato in soli tom. 807., pure l' Università non avea riparo pagarne tom. 1049., giusta la misura fattane dalli Officiali del fondaco di Cariati. Se dunque i grani con tutta la loro rea condizione colpirono gli animi gentili di quei, che l' ebbero nelle mani, di dimezzarli, quasi vicino al terzo, se non vogliamo chiamarla impudenza, bisogna confessare, che cogli articoli nelle mani cacciamo fuori pezzi di tali concetti, che veramente meritano scolpirsi a lettere di oro. Nell' atto della rapina non si veggono, che de' furti: giunta quella in *Rossano* non si ha a cuore la misura, e volendo dare una pia credenza alla confessione, i *Governanti*, e *Deputati*, non diedero altra ragione, che di tom. 807., e ciò non ostante si ha avuto lo spirito non mettere bocca, ma esclamare sulla quantità del grano. Ma avanti.

NEll' undecimo articolo il grano si porta debitore di grani 22 ½ a tom. per lo trasporto da *Crucoli* a *Rossano*, ch' è distante 32. miglia; e se li è fatto tutto l'arbitrio, *dovendo* [sono parole dell' articolo) *comprar li vaticali l'orzo per il sostentamento delli muli a carissimo prezzo*. Quì potrebbero dirsi due cose in difesa di questo povero, ma dolcissimo grano. La prima, che, se

Gli esiti, che si recano da questo articolo sino alla fine, dichiarano il danajo introitato dal grano.

Digitized by Google

se in quelle circostanze l'orzio si comprava a prezzo carissimo, e perciò il trasporto dovette correre colla stessa regola, il grano, il quale è un genere più essenziale, e'l rapito diede la vita al Comune di *Rossano*, dovea meritare lo stesso riguardo. E l'altra: che se non pativa la rapina, si vendea da se a duc. 5. nella stessa guisa, che *Rossano* stesso comprò i grani in *Montegiordano*, ch' è luogo distante settanta miglia: nè ora si sentirebbe un debito di 22. grani e mezzo a tom. dietro ad una rapina. Lascio nulladimeno ben volentieri a discernimento più purgato cotesto bel pensare, per essere chiamato con fretta dall'articolo appresso con un altro debito di ducati 157. 50.; o sieno grani 15. per ogni tom.

Nasce questo per spesa cibaria *di pane*, *vino*, *lasticinj*, *carne*, *tonnina*, *pesce*, ed altro, somministrato, oltre del *salario*, a tutta la gente, la quale fece la rapina, e dovè convogliare le vetture nel trasporto; acciocchè le genti delle Università convicine, e li stessi Cittadini di *Crucoli*, per la penuria universale, non gli l'avessero tolti, per la fame. Dunque non è vero locchè si legge nell' Articolo quarto; cioè, che i Cittadini di *Rossano* spinti dalla fame, si recarono nella Torretta, e commisero la rapina. Quì si tratta di andar' a trovare il vero: Si sta nella Reg. Cam., che non ha in uso di dar' orecchio a falze asserzioni; ne trattiamo qualche pun-

punto di perizia con quella celeberrima *caſſetta*. E confeſſando adeſſo, che la rapina ſi commiſe con Uomini pigliati a paga, e ſpeſati con lautezza, con tanta diverſità di cibi guſtoſi, non va a toccarſi con mani, e non va a confermarſi meglio, che traſportati i grani in *Roſſano*, il meno, che ne partecipò, fu quel pubblico, portato tanto innanzi colla maſchera della calamità? I grani paſſati nelle griffe di *Falco*, che ſi li poſe ne' dilui magazzini, ed amminiſtrati dal ſuo diſpoticiſmo, e degli altri, che ſi nominano negli articoli, e vero che in *Roſſano* ſi smaltirono, ma facendone quel vergogniſſimo traffico, che ſenza avvederſine l'ha fatti rei indifficoltabili colla propria confeſſione. Chi non ſi tediarebbe con queſta lunga leggenda, ſe non ſi andaſſe ad incontrare ne' penſieri i più galanti? Dunque un povero dirubato, è tenuto pagare le ſpeſe occorſe, per far più ſicura la preda? Ed è tenuto ſoggiacere alla careſtia dell'Orzo?

Ma i Doganieri Baronali della Terra di *Crucoli*, (diceſi nell' articolo decimo terzo) per aver ſequeſtrato il grano, e le vetture l'obbligò a pagar la dogana. Or queſto vale aſſai più del meglio, che ci ha dato l'America dal tempo della ſua ſcoverta, ſino al giorno d'oggi. E li ducati 157. 50., ſpeſi in pochi giorni, per pura cibaria del Convoglio a che ſervirono? Ma il più bello di queſto articolo ſta racchiuſo in queſte parole, che veramente dimoſtrano il diſcernimen-

to de' dilui autori -- *Questa dogana secondo li stabilimenti del Regno è di grana* 18. *ad oncia, e sopra tom.* 1050. *estimati a carlini* 13. *il tomolo, importando la somma di duc.*1365., *compongono oncie* 227., *e li grana* 18. *sopra dette oncie importano duc.* 42. , *che ripartiti sopra li tomola* 1050., *si corre a grana quattro per ciascheduno tomolo.* Troppi calcoli, e partizioni, e soverchio sapere d'aritmetica,e di regole doganali. I duc.42.nascono da un danajo già pagato alli Doganieri sul fatto della rapina. Un Uomo volgare,senza far pompa di aritmetica , direbbe, che la pruova giuridica di questo fatto, dovea farsi colla esibizione del ricevo delli Doganieri , che s'introitarono li danari , o alla peggio col loro esame . *Montalcini* però , e gli *Orsini* , che dopo tanti anni di litiggio , e di silenzio , hanno avuto la fortuna di mettere in chiaro , in che maniera fu guocato il loro grano in *Rossano* , ragionano così .

La Dogana nasce dalla stima , e quì si va d' accordio coll' articolo. La stima la fa il prezzo attuale della merce, e quì si sconcorda in tutte le parti : perchè nel tempo della rapina i *Rossanesi* stessi comperarono i grani in *Montegiordano* a duc. 5. il tom. , ed essi stessi dicono , che in *Crucoli* , particolarmente si morivano , per la fame . Si sconcorda ancora nella quantità del grano ; ed avendo i Doganieri di *Crucoli* a fronte del Comuoglio, che costò 157. duc., e gr. 30. di sola cibaria, attrappato i grani , li faceano stare a ragione, ne

li

li faceano valere coteſto calcolo. E perciò laſciando da parte l'articolo 14., che parla della ſpeſa de' magazzini, magazzenieri, e conſervatori: il 15. che parla della confettura del pane: il 16. che parla delli grani 11. a tom. per lo torneſe a carlino di venditura, delli quali ne ho detto qualche coſa pocanzi, continuerò a parlare dell' articolo 17. ſino alla fine.

Si dice in eſſo, che il pane fu venduto a moneta di rame: che per convertirſi in argento fu d'uopo pagarſi il due per cento per alaggio, quale importò grani quattro, e mezzo per ogni tom.. Queſto articolo merita chiamarſi un capo d'opera; per la ragione, poicchè, oltrechè ci fa vedere, che il dilui autore ha penſato a tutto, colla ſua ſincerità di animo ha voluto corriggere lo sbaglio, preſo nell'articolo antecedente, che ſi allegarono i 22. torneſi a carlino. Secondo queſta lettura il ricavato netto di un tom. di grano, non fu carlini 22., come malamente ſi era detto nell'articolo ſudetto, ma venticinque, non biſognandoci meno ſumma, per comporre i grani quattro e mezzo, per fiſſare il due per ogni cento. Potrebbero quì giuſtamente dire il *Montalcini*, e gli *Orſini* per maggior ripruova della loro ragione, due coſe. La prima: che con queſti articoli nelle mani, non poſſiamo uſcire dalli termini di quella gente diſperata, che, per far danari, metterebbe mano ne' luoghi più ſacroſanti. E l'altra, che nel mezzo a queſto

sto desiderio, non li fa specie scuoprire il suo più vergognoso fallo. Ma avanti.

In questo articolo 18. ci è un compendio di molti capi di spese, le quali onninamente si vogliono pagate dalli poveri grani predati. La prima è di duc. 31. e gr. 42., per tanti pagati al Prosegretario *D. Bernardo Nicoletta*, per la sua andata in *Crucoli*, per farli assegnare il grano, per l'annona di *Rossano*. La seconda è di duc. 4. e carl. 6. pagati al Caporale *Giacomo Basile*, per giornate vacate da lui e compagni, presso detto Prosecretario. La terza è di duc. 3. e gr. 66. per corrieri mandati in *Crucoli*, per la stessa causa. Si vogliono in quarto luogo ducati 23. e gr. 80. per essere andato *D. Serafino Falco* in Cosenza, per ottenere dall'Udienza il dissequestro de' grani sequestrati dal Prosegretario. Quinta (e quì si conosce con quanta relligione si sa vivere) carl. 12. spesi in tanta cera, per l'esposizione del SS. Sacramento, per ottenere dal Signore la grazia della provista di detti grani. E finalmente carl. 18. spesi per i tre Notari, che fecero l'atto pubblico, allorchè si fece il gran'atto della *Cassetta*, e carl. 10. per lo trasporto di quella in Cosenza. In unum duc. 52. 62., e per essi grani 5. per ogni tom.

Nell'articolo seguente si vogliono altri duc. 52. in circa, e per essi 5. grani a tom., per aver ristorato molta gente povera infermata, per la mala qualità del grano, con *pane*, *ova*, *vino*, *carne*, *dol-*

dolci, ed altro biſognevole, per mezzo del danajo pervenuto da detto prezzo. E nel vigeſimo ſi carica la mano così: *Intende provare, come per la ricerca de' grani in queſta Provincia, e nell' altra di Calabria Ultra, biſognò mandare varj Corrieri, per varj luoghi, per cui aſceſe la ſpeſa a duc. 10., biſognò ancora mandare D. Barnaba Abbenante, e D. Giuſeppe Giannuzzi, che girarono con lettica, ed altre vetture, per le Provincie ſudette, che apportorono di ſpeſa duc. 36., ed altresì biſognò mandare il qu. D. Nicolò Falco nel Palazzo delle Piane di Cerchiara, dove ſi trovava il Signor Uditore Carvelli, per la proviſta dell' Annona di Coſenza, per ottenere dal medeſimo provvedimento, per la Città di Roſſano, e vi aſceſe la ſpeſa di duc. 29. e gr. 22., in unum duc. 75., quali ſpeſe non dovendo andare a danno dell' Univerſità, ma de' Cittadini, e dell' Annona ſteſſa, di cui era il commodo, e l' incommodo, giuſtamente s' impoſero nel panizzo, qual ſomma ripartita ſopra tom. 1050. grani, ſi correa a grani 7., per ciaſcheduno tom., quod fuit &c.*

Piano, piano con tante ſpeſe. Ma come facciamo adeſſo, ſe andiamo a farci chiari, che delli grani di *Montalcini*, e degli *Orſini*, ſecondo la total lettura degli articoli, i *Governanti*, e tutti quelli, i quali ebbero parte nel maneggio di queſta paſta, ne fecero il dilettevole acquiſto di carl. 35., e grani tre per ogni tomolo? Oh quanto è difficil coſa voler coprire la viſta degli Uomini a

colpi di nuda polve! Già nell' articolo si confessa, *quali spese non dovendo andare a danno dell'Università, ma de' Cittadini, e dell' Annona stessa, di cui era il commodo, e l' incommodo, giustamente s' imposero nel panizzo*. Queste spese calculate da me importano carlini dieci, e grani tre a tomolo. Il benedetto alaggio, per lo cambio della moneta di rame, ci ne dà altri venticinque; ed ecco chiara la dimostrazione, che per volerne soverchio, i fabbri degli articoli ci han posto nell'ultima chiarezza.

Ma la cosa non volle terminarsi con questi venti articoli, che non senza noja mi è convenuto esaminare. Chi il crederebbe, che sorpresi gli autori di essi dallo spirito ambizioso di metter mano alle borse di *Montalcini*, e degli *Orsini* fin dentro *Cotrone*, non contenti di aver propalato i carl. 35., e grani tre a tomolo, usciti dalla preda de' grani, con un nuovo articolo, piantato dopo l'*item hæc*, & *alia*, han manifestato il resto del danajo? Eccone le formali parole: *Intende provare, come il dippiù dell' importo sopra la panizzazione, o sia sul peso del pane, che dovea essere di maggior peso, come sopra, dedotte le spese di sopra articolate, fu erogato in spese di liti, mosse da D. Giuseppe Orsini, e D. Orazio Montalcini contro l' articolante, e suoi Cittadini, così civili, che criminali, per la presa de' grani sudetti, e sopratutto necessitò mandare in Cosenza alcuni, specialmente deputati, per assistere col Signor Preside della*

Pro-

Provincia, e ſuo Conſultore Uditor Capodiruota D. Michelangelo Freda, per la determinazione del prezzo de' ſudetti grani; per qual' effetto biſognò ſpenderi molto; così per il mantenimento di detti Deputati; che per le ſpeſe di dette liti, e ſalario de' Periti adibiti, per detta cauſa, quod eſt verum.

Ecco come in ogni maniera, che ci rivolgiamo intorno agli articoli, i miei contrarj o ſia per ſincerità del loro bel cuore, o ſia per balordaggine, o perchè la forza del vero non permettea di far ſuſſiſtere più il cumolo di tante invenzioni, ſempre ritroviamo il danajo malmenato di *D. Orazio Montalcini*, e fratelli di *Orſini*. E ſe con queſto ultimo aſſalto, non ſi ſono ſpecificate le ſpeſe, collo ſteſſo uſo aritmetico praticato negli altri articoli, non mi fa maraviglia, ſapendo io da un pezzo, che in molti caſi difficili, come fu il muovere la famoſa *caſſetta*, e coſtituirla poi come una lapide fondamentale, per eriggerci quel famoſiſſimo artificio, ſotto la maſchera di perizia, per cui mi è convenuto parlare aſſai, la moneta dovè camminare, dovè eſſer aſſai, e non permettea, che ſi propalaſſe. E perciò, ſiccome, non ſenza tedio di chi averà voglia di leggere la preſente ſcrittura, ho avuto Io la pazienza di riſpondere, ed ammirare coteſta loro fatica di tanti articoli; così li *Reggimentarj*, *Deputati*, e chiunque ſieno, mi permetteranno, che li dimoſtri con poche parole, che data l'ipoteſi di eſſerſi effettivamente panizati li tom. 1155.

per intiero, l' introito importò ducati 5775. a ragione di ducati 5. per ogni tomolo. Nè queſto mio parlar così riſoluto naſce d' altro fonte, ma dallo ſteſſo linguaggio di eſſi medeſimi.

Che ſi dice negli articoli? Che una pagnotta di oncie ſette ſi vendè per un grano. Queſto è falzo, e va tra il numero di tutte le falzità, che in eſſi ſi ſono affaſtellate, ma con riuſcita infeliciſſima, per mettere in su follie, e per gittar polve su quel vero, il quale lor mal grado, ſi è voluto manifeſtare alla viſta di ognuno. La *panella* del pane non fu di oncie ſette, ma di oncie quattro, ed eccone la propria confeſſione. Nel foglio 103. del primo volume, vi è un eſpoſto de' contrarj, ſotto il nome dell' Univerſità, nel quale ſi ha, che una *panella* di pane di oncie quattro, fu venduta per un grano. Si ha ancora, ch' eſſendoſi comperati in quel frattempo i grani in *Montegiordano*, per conto dell'Annona dello ſteſſo *Roſſano*, furono panizati a ducati 5. il tomolo, per eſſerſene fatta così la compra. Anzi coteſti ducati 5. furono introitati netti di ogni ſpeſa, come ſi depone conteſtemente dalle panettiere *Roſa Cumari*, *Anna Marino*, *Fortunata Falbo*, *e la magnifica Agata Oliverio*, ſull' articolo 14. di *Orſini*, e *Montalcini*.

Che ſi dice dalli *Reggimentarj*, e compagni ſul loro articolo 17., che ſi parla della moneta di rame convertita in argento? che fu uopo pagare a cambiatori il 2. per 100., per ragion d'alaggio,

che importò grani 4. ½ per ogni tomolo. Ma chi ha loro detto, che per alaggio di moneta, per la cambiatura, si porti il peso del due per cento? In questa Capitale quei, che il volgo chiama *coppi*, si cambiano per un grano, e talora meno: e se gli autori degli articoli nel loro calore, e nel loro desiderio di altri danari, si menarono nell'errore di propalare li grani 4. ½ per cambiatura di moneta, è uopo ora, che pieghino il capo, e dicano con me così. La moneta ricavata dal grano di *Orsini*, e *Montalcini* panizzato oncie quattro per un grano, portò grani 4. ½ per tomolo di peso di cambiatura di rame in argento. Questa cambiatura costa l'uno, e non il due per 100. Onde il cambia moneta per lucrare grani 4. ½, dovette fare il cambio di duc. 5., e non di carlini venticinque per ogni tom.: il che è vero, ed incontrastabile. Anche è fuor di dubbio, che il calendario delle spese erogate, registrate negli articoli, e gravate sulla panizazione, summano carlini 10. e gr. 3.. Vi sono poi le occulte. E non dobbiamo confessare, che siccome de' grani comprati in *Montegiordano* l'introito fu di ducati cinque a tomolo, lo stesso avvenne, per quei predati nella Torretta di *Crucoli*?

Io conosco assai bene, che fuor del mio costume, mi sia in qualche maniera dilungato. Ma dietro alla gran folla delle stravaganze addotte da' *Reggimentarj*, e facendieri di *Rossano*, conveniva far vedere alla Reg. Cam., che fu una delle massime follie allegare termini di Annona già stabilita,

in un giudizio di rapina, commessa contro *Montalcini*, ed *Orsini*, che portano i loro pesi nella Città di *Cotrone* loro padria. Che le cose asserte sulli termini della sognata vendita fatta all' Università di *Minuri*, della *prelazione*, del *deposito*, e del Prosecretario *Nicoletta*, fu un falò di asserfioni falsè, e di esclamazioni ripugnanti lo stesso senzo comune. Era uopo non perder di veduta la famosissima *cassetta* di scandaglio, portata in trionfo in *Cosenza*, ed ivi resa signalata, con quei atti di perizia, sostenuti dal consiglio, ed autorità di *Freda* allora Uditore. Nè la ragion della Causa dovea farmi tacere l' indole delle dilui relazioni. Che il vero quantitativo del grano fu tom. 1155. di pura sorte. E molto meno conveniva non farmi carico del capo d' opera delle partite di esito, per mostrare, che i *Reggimentarj*, e compagni, del grano rapito, ne introitarono ben ducati cinque, per ogni tomolo.

PARA

PARTE SECONDA

Si ragiona della Cauſa in termine di giuſtizia.

LE coſe dette fin quì ſarebbero baſtanti, per decidere la preſente Cauſa: poichè avendola ſegregata dalle tante ſtravaganze, che la rendeano occupata; e nel mezzo alla confuſione, e contradizione di quelle, avendo fatto toccar con mani quel vero, che i contrarj con mal penſati artificj, pretendeano tener occulto, non reſta ombra di minimo dubbio, per condannarli: primo al pagamento di tom. 1155. grano, a quella ragione, che naſce dalla Legge, oltre dell'aumento, che al tre per 100., quanto ſi è concludentemente provato, importa tom. 34. $\frac{1}{2}$, e miſure ſpare. Secondo al pagamento dell' intereſſe dal giorno della rapina ſin oggi, per ragion del danno emergente, e lucro ceſſante. E finalmente al rifacimento di tutte le ſpeſe, non ſolo come temerarj litiganti, ma come notorj calunniatori. Ma avvegnacchè, per diſſimpegno del mio dovere, mi conviene aſſicurar meglio la ragion di *Montalcini*, e degli *Orſini*, non rincreſca alli *Regimentarj*, e loro compagni di *Roſſano*, ſentire a che ſono tenuti in termine di giuſtizia. E che ſieno tenuti pagare il grano alla ragione aſſai più di quello, che ſi credono, e s' introita-

rono, non ci sarà chi potrà dubitarlo, ancorchè volessi mettere in dimenticanza tutte le dimostrazioni palpabili, le quali diffusamente mi è convenuto fare sopra. Ed acciocchè la dimostrazione riesca più spedita, mi sarà permesso trattare questo punto in due maniere. Prima: che a tenore delle Carte Reali, che riguardano il punto dell' Annona si devono indubitatamente ducati 5. il tomolo. E seconda: che attenta la determinazione della Legge, e del caso di cui si tratta, il prezzo dee essere il quadruplo.

Il grano secondo le Carte Reali si dee pagare a doc. cinque il tomolo.

S'M. C., e questa è quella Legge, la quale è nota ad ogni uno, e regola la provista del grano di tutte le Università del Regno, ben conoscendo, che il punto dell' Annona è un' interesse, ed è una delle ruote primarie, per render felice la tranquillità dello Stato: *Ubi militem donis, populum Annona, Cunctos dulcedine otii pellexit* (1), alli 14. di Luglio del 1759. prescrisse la Legge più savia, più utile, e più efficace, per evitar le frodi. Ed avendo distinto le Università in due Classi; cioè, Università, le quali raccolgono grano sufficiente nel proprio territorio, ed Università, che non l' hanno raccolto; siccome per le prime stabilì, che nel termine di giorni quindici si ratizzassero i proprietarj del grano, senza esclu-

(1) *Tac. lib. 1. Ann.*

Digitized by Google

escluderne gli Ecclesiastici, Luoghi pii, e Baroni; così per le seconde tra Benestanti, Luoghi pii, Chiesiastici, e Baroni, si ratizzasse quella summa di danajo, la quale riputavasi bastante, per farsine la compra del grano. Ed avvegniacchè le Leggi ben pensate; allora riescono utili, quando si eseguiscono con esattezza, la prefata M. non lasciò stabilirne l' esecuzione, costituendo i *Reggimentarj* nel seguente chiaro, preciso, ed individuale loro obbligo.

Nell' intelligenza di che, se nel riferito termine di quindici giorni, non si sarà fatto l' espressato ratizzo, non si potrà impedire poi la libera estrazione, e vendita de' grani, E RIMARRANNO RISPONSABILI LI GOVERNANTI DELLA MANCANZA, CHE AVERANNO COMMESSA DI LASCIARE L' UNIVERSITA' SPROVVEDUTA.

Per farsi il mensionato ratizzo dovranno li Sindaci col Governatore locale, ed Ecclesiastico più caratterizzato unirsi a formare le corrispondenti note di quei, che han raccolto il grano, dichiarando in quelle le quantità di ciascuno, e passare indi a stabilire la rata, che ciascuno dovrà contribuire, per la formazione dell' Annona.

Ciò fatto, se l' Universitá non terrà danaro, per sodisfare il prezzo del grano, si dovranno in tal caso eliggere in pubblico parlamento due Deputati, per parte dell'Universitá, ed un' altro n'eliggeranno i Padroni del grano, e questi tre Deputati

dovran-

dovranno ſettimana per ſettimana prendere la ra-
ta neceſſaria delle perſone ratizzate, tenendo e-
ſatto Conto del grano, che ricevono; e della pa-
nizzazione, DISTRIBUENDO IL DANARO,
CHE SI RACCOGLIE DAL PANIZZATO
ALLI PADRONI DEL GRANO ſecondo il
prezzo della voce, che ſortirà, con cinque grana
a tumolo di più, per ragione del ritardato paga-
mento.

Secondo queſta Legge dunque il dritto di chi trovaſi coſtituito nel governo della ſua Univerſità, non ſi reſtringe in altro, che fra il termine di giorni quindici ratizzi i Beneſtanti di eſſa, gli Chieſiaſtici, i Luoghi pii, e'l Barone a contribuire *per æs, & libram* la quota in grano, o in danajo: e che elaſſo queſto termine; ſiccome a coſtoro reſta libera la facoltà, ne ſe li può impedire l'eſtrazione, e la vendita de' grani; così quelli reſtano reſponſabili, per la mancanza commeſſa. E per queſta ragione non ci vuol molto a concludere, doverſi pagare a quella medeſima ragione, che ne correa il prezzo nel tempo della rapina. Anzi è di tal' efficacia queſta ragione, che ancorchè figuraſſi il caſo, che nel meſe di Febbrajo, ch' è quanto a dire, dopo l' elaſſo di meſi ſette in circa della cominciata carica, vi fuſſero ſtati, come di fatto vi erano, grani in *Roſſano*, non era ſicuramente in balia de' *Reggimentarj* di pigliarſili, e farne diſpoſizione a loro modo. Il più più, che da eſſi poteaſi

teasi pretendere, che il grano, in preferenza di ogni altro, si teneſſe per conto dell' Univerſità. Ma in quanto al prezzo, non era loro lecito ſtabilirlo a loro modo, ma a loro coſto doveano pagarlo a quella ragione, che meglio poteano convenirſi; e ſe tutto ciò ha luogo ſempre, con più ragione dovea militare nel 1764, per oſſervanza degli Ordini Sovrani di S. M., che indeffinitivamente preſcriſſero la libertà di contrattarſi liberamente il grano in ſollevamento del commercio interno, che ſi era fuor di modo interrotto.

Se dunque trattando i *Regimentarj* con un loro Concittadino, non poteano uſar' altro mezzo, che di convenirſi alla meglio, che potea riuſcirli, quale dritto ebbero mai di uſar la violenza ſopra i grani di *Montalcini*, e degli *Orſini*, che come Cittadini di *Cotrone* aveano dovuto contribuire per l' Annona della loro *Città*, e poi con una oſtinata artificioſa calunnia metterli in conteſa tutto? Se aveano biſogno di grano, doveano trattarne la compra, come fecero tante Univerſità del Regno, ed anche queſta Dominante, e doveano convenirne il prezzo, e ſodisfarlo prontamente, per non controvenire agli ordini Reali. In quelle circoſtanze sa ogn' uno, che aſſai Miniſtri, uſciti dalla reſidenza, ſi applicarono in ſoccorſo delle più miſerabili Univerſità: ma ſe con una mano previdero, coll' altra ſull' iſtante fecero pagare il grano a quella libera ragio-

gione, che si poterono convenire. E perciò sempre va il nostro primo assunto a crescere nella sua giustizia.

A me nella prima parte della presente scrittura riuscì bene assai gittar per l'aria, come un infamia, le tante cose inette affastellate ne' famosissimi articoli contrarj; e mi riuscì ancora con questa medesima merce convincere i *Regimentarj*, e compagni dell' introito vergognoso del grano rapito a ducati cinque il tomolo. Ciò bastarebbe per decidere la Causa; e bastarebbe maggiormente: poichè si tratta di un caso, per cui la di sopra trascritta Legge, e 'l fatto notorio di tutto il Regno, non permettono che altrimenti si facci. Ma bisogna, che si vadi un pò più avanti.

Che si è allegato negli articoli per uno de' punti più sinodali? Che una *panella* di oncie sette si vendette, per un grano. Ed in una *Città*, che stava per perire per la fame, come si esagera ne medesimi articoli, si ha lo spirito stabilir la panizazione sopra una preda, in termini di abbondanza! Già questa fu una delle falsità, delle quali si è fatto il gran mercato. Ma volendo figurare la stranezza, che la cosa fusse caminata così, a che entrano *Montalcini*, e gli *Orsini*? Quale dritto aveano i *Regimentarj* di dare prezzo al grano a loro modo? Se si fingesse la specie, che *Montalcini*, e gli *Orsini* avessero loro venduto il grano, e per lo prezzo, si fussero rimessi alla loro fede, non doveano, per non

vio-

violare la buona fede, ſtabilir la panizzazione ſecondo le circoſtanze del tempo?

Ma la coſa non finiſce in queſti termini: e quì ſi ſupplica la pazienza de' Signori dottiſſimi della Reg. Cam. a tener ſotto il purgatiſſimo loro diſcernimento queſto fatto aſſai notabile. Dalla fine di Febbrajo in avanti in *Roſſano*, ſi panizzarono due partite di grano. Una fu quella degli *Orſini*, e *Montalcini*, acquiſtata col titolo della rapina. L' altra fu quella de' grani acquiſtati a titolo di compra in *Montegiordano*, la quale è Terra diſtante da *Roſſano* due giornate di cammino, e più. Eſaminate le Panettiere, che ſopra ne deſcriſſi i nomi, ſull' articolo 14. della pruova fatta da *Montalcini*, e dagli *Orſini* a piena bocca dicono così. Che il grano rapito nella Torretta di *Crucoli* fu da eſſe panizzato alla ragione di oncie otto la *panella* per un grano: che ſe ne fece da eſſe ſteſſe la vendita, ed introitarono in mano de' *Regimentarj*, franchi di ſpeſe, carl. 22. a tom., per li grani non bagnati, e carlini 20. per li bagnati, per motivo dello sfrido, che i medeſimi ſoffrivano in aſciugarli nel calore del forno, pria di mandarli in macina. Parlando poi de' grani di *Montegiordano* dicono, che la *panella* di oncie quattro fu parimenti venduta per un grano, ed introitarono alli detti *Regimentarj* franchi di ſpeſe, ducati cinque per ogni tomolo.

Già i ciechi veggono da quali principj ſia nata la di-

diversità di questo linguaggio di *panella* di otto, e di quattro oncie in una medesima Città, concorrendo le medesime circostanze. Ma supponendo per vero il fatto, ci è forsi diversità di giustizia, onde i grani di rapina, nel loro consumo, dovessero avere minor condizione, de' grani acquistati a titolo di compra? Io capisco bene assai, che il ladro baratta, massime quando non è scoverto. Ma offende il senzo comune, vedere i *Regimentarj* di *Rossano* accaniti tanto contro *Montalcini*, e gli *Orsini*, che a buon conto non l'aveano offeso a niente, anzi non li conosceano, fino a barattarli il loro grano, che già valea duc. 5. il tom., ne era di meno del grano da essi stessi comprato in *Montegiordano*. E non doveano darne conto? Forsi una rapina è azione da burla? Dunque d'ogni maniera, che va a pensarsi alla specie di questa Causa, sempre ci ritroviamo nello stesso sito; cioè, che i *Regimentarj* son tenuti pagare il grano a ducati cinque il tomolo. Ma l'azion vera di *Montalcini*, e degli *Orsini*, non è questa: e volendo la M. del Re, che i suoi Magistrati giudicassero le contese, secondo i termini chiari, o secondo il senzo delle Leggi, non rincresca alli *Regimentarj*, che io ripeti alla Reg. Cam. quello, che l'è assai noto.

L'azione di Montalcini, ed Orsini è del quadruplo.

LA rapina, a differenza del furto, che *est contrectatio fraudolosa lucri faciendi gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus ejus, possessionisve, quod lege natu-*

naturàli prohibitum eſt, admittere (1) non è altra, che una violenta ablazione della coſa mobile, fatta con dolo malo, e con animo di far guadagno. La forza include il dolo malo. Ecco com' è chiaro Ulpiano per lo noſtro propoſito: *Doli mali mentio hic & vim in ſe habet. Nam qui vim facit, dolo malo facit: non tamen qui dolo malo facit, utique, & vim facit, & ita dolus habet in ſe & vim. Et ſine vi, ſi quid callide admiſſum eſt, æque continebitur, damni Prætor inquit. Omnia ergo damna continet, & clandeſtina. Sed non puto clandeſtina, ſed ea, quæ violentia permiſſa ſunt* (2). E queſto dolo malo non ſolamente ha riguardo a quelli, che comm'iſero la rapina, ma principalmente abbraccia coloro ancora, che preſtarono il conſiglio, come lo ſteſſo Ulpiano nel §. antecedente lo dichiarò, per maggior ſpiega dell' Editto: *Dolo autem malo facere poteſt (quod Edictum ait) non tantum is, qui rapuit, ſed & qui præcedente conſilio ad hoc ipſum homines collegit armatos*, ch' è appunto il noſtro caſo, *ut damnum det, bonave rapiat*. E' poi la forza quell' impeto maggiore, il quale non può reſpingerſi, o ſuperarſi (3), e può farſi non ſolamente con unione ma

(1) *L.* 1. §. *ult. dig. de furt.*
(2) *L.* 2. §. 2. *dig. de vi bonor. raptor.*
(3) *L.* 2. *dig. quod met. cauſ.*

Digitized by Google

ma ſenza unione, con armi, e ſenza armi, conforme lo ſpiega diffuſamente lo ſteſſo Ulpiano nel luogo citato, e lo replica nella *l.* 4., che non ſtimo uopo traſcriverne le parole. E ſe *D. Orazio Montalcini*, e gli *Orſini*, per non offendere il loro coſtume, non aveſſero abborrito il giudizio criminale, e ne averebbero avuto motivi aſſai baſtanti, i *Reggimentarj di Roſſano*, ed altri complici, non ſarebbero lontani del caſo di quei, che la Legge chiama reſrettarj, ed eſpilatori (1): poichè, non ſolo commiſero la rapina, ma ſi mandò quella in effetto, precedente la ſcaſſazione de' magazzini a colpi di accetta: E ſe uſando a coſtoro quell' arbitrio, quale non hanno eſſi uſato al danajo, che percepirono, non poſſiamo far' ammeno trattarli come oſtinati rapitori.

La rapina porta con ſe due azioni. Una è criminale, e non biſogna farne parola, non eſſendo mia iſpezione far paleſe alli *Reggimentarj*, e compagni, che per lo delitto commeſſo, ſono rei della pena più eccedente corporale preſcritta dalla Legge, ſecondo la diverſità delle varie circoſtanze: E l'altra è civile; e così li parla l' Editto del Pretore regiſtrato da Ulpiano. *Prætor ait, ſi cui dolo malo, hominibus coactis, damni quid factum eſſe dicetur, ſive cujus bona rapta dicentur,*

in

(1) *L.* 1. *&* 2. *dig. de effract. & expilat.*

in eum qui id feciſſe dicetur (de vi bonorum raptorum intra annum in quadruplum, poſt annum in ſimplum) judicium dabo. Item ſi Servus feciſſe dicetur: in dominum judicium noxale dabo (1).

E Paolo diſtinguendo meglio la materia, allorchè ſcriſſe con propoſito nel *lib.* 22. *ad Edictum I. Qui rem rapuit: & furti nec manifeſti tenetur in duplum: & vi bonorum raptorum in quadruplum. Sed ſi ante actum ſit vi bonorum raptorum: deneganda eſt furti. Si ante furti actum eſt, non eſt illa deneganda: ut tamen id, quod amplius in ea eſt, conſequatur* (2).

L'Imperator Giuſtiniano avendo conſiderato, che la rapina è altrettanto più grave del furto, quanto più ſi accoſta al diſtrugimento del buon coſtume, ed al turbamento della pubblica quiete; ed avendo avuto ſotto il ſuo purgatiſſimo occhio, quanto avea penſato la Legge avanti di lui, per render ſicura la roba de' Cittadini dall'altrui violenza, nelle ſue Imperiali Iſtituzioni, preſcriſſe così. *Qui vi res alienas rapit, tenetur quidem etiam furti (quis enim magis alienam rem invito Domino contrectet, quam quis vi rapit? Ideoque recte dictum eſt, eum improbum furem eſſe) ſed tamen propriam actionem ejus delicti nomine Prætor*

E

(1) *Leg.* 2. *dig. de vi bonor. rapt. in princip.*

(2) *L.* 1. *eod. tit.*

ter introduxit, quæ appellatur vi bonorum raptorum: & est intra annum quadrupli, post annum simpli. Qua actio utilis est, etiamsi quis unam rem, licet minimam, rapuerit. Quadruplum autem non tantum pœna est, sicut in actione furti manifesti diximus: sed in quadruplo inest & rei persecutio: ut pœna tripli sit, sive comprehendatur raptor in ipso delicto, sive non. Ridiculum enim esset, levioris conditionis esses eum, qui mi rapit, quam qui clam amovet (1).

I *Governanti* dunque secondo l' espressa determinazione della Legge non sono più in tempo di andar' allegando follie, e se *Montaltini*, e gli *Orsini* son ora mai undici anni, che sono andati spendendo danari, per mettere in chiaro la loro ragione, non sono sicuramente in circostanze, di non vindicare il loro grado nella forma di quella Legge, la quale vuole il Re, che si osservi nelle giudicature. Nè ci è motivo, onde non debbiasi decidere così.

Non sono altro un *Sindaco* cogli Eletti di un comune, che diligenti procuratori della propria padria a dovèrla governare nella forma più conveniente, onde non dovesse inferirsi turbamento alla Repubblica. Se nella maniera, che furono trattati *D. Orazio Montaltini*, e 'l fu *D. Giuseppe Orsini*, si fusse trattato un proprio concittadino, non

(1) *Tit. 2. lib. 3. §. 1.*

non si armarebbe di giusto zelo, chi che sia, per esattamente mettere in opra la determinazione della Legge? Non furono i *Reggimentari* di *Rossano*, che per portar in effetto la premeditata rapina fecero l' unione? Ed acciocchè non li venisse meno il colpo, governarono quella turba con cibi saporiti, e portarono la spesa di ben ducati 157. 50., come si confessa nell' articolo duodecimo? E non devono soggiacere all' azione della rapina?

E poi come mai il *Montalcini*, e gli *Orsini*, possono più dubitar di questo loro dritto, se il Re comanda, che si giudichi secondo il caso, che trovasi prescritto dalla Legge; e la Legge istessa non esenta, ne anche quei, che pria il promosso giudizio abbiano restituito, e nemmeno quelli, che vindicarono la propria roba. Ecco in che maniera parla il G. C. Gajo in conferma del primo caso. *Non prodest ei, qui vi rapuit, ad evitandam pœnam, si ante judicium restituat rem, quam rapuit* (1). Ed ecco in che maniera determinò l' Imperator Giustiniano, togliendo di mezzo tutte le difficoltà insorte pria di lui. *Ista tamen competit hæc actio, si dolo malo quis rapuerit. Nam qui aliquo errore ductus, rem suam esse existimans, & imprudens juris, eo animo rapuerit, quasi domino liceat etiam, per vim rem suam au-*

E 2 *fer-*

(1) *L. 6. dig. d. tit. de vi bonor. rapt.*

ferre a possessoribus, absolvi debet. Cui scilicet conveniens est, nec furti teneri eum, qui eodem hoc animo rapuit. Sed ne dum talia excogitantur, inveniatur via, per quam raptores impune suam exerceant avaritiam, melius divalibus constitutionibus pro hac parte prospectum est, ut nemini liceat vi rapere, vel rem mobilem, vel semoventem, licet suam eandem rem existimet. Sed si quis contra statuta Principum fecerit, rei quidem suæ dominio cadere: sin autem aliena res sit, post restitutionem ejus, etiam estimationem ejusdem rei præstare. Quod non solum in mobilibus rebus, quæ rapi possunt, Constitutiones obtinere censuerunt, sed etiam in invasationibus, quæ circa res soli fiunt: ut ex hac causa ab omni rapina homines abstineant (1).

Se dunque per disposizione di Legge espressa un rapitore, che restituisce nell'istante, non ne riceve giovamento alcuno: se colui, che credette rapire la roba propria, dopo la restituzione, è tenuto ancora *ad ejus æstimationem*; e se la decisione della nostra causa dee appoggiarsi alla Legge, a che consumar tempo maggiore, per concludere, che i *Reggimentarj*, ed altri complici di *Rossano*, che godettero il frutto della rapina, debbano essere condannati alla pena del quadruplo, dietro alla chiara dimostrazione di aversi ven-

(1) *Inst. Imp. de vi bonor. rapt. §. 1.*

venduto i grani, ed appropriato il danajo, per tanti anni alla ragione di ducati cinque il tomolo? Si venga perciò all' esamina del secondo, e terzo assunto, che riguarda l' interesse del danajo, e la spesa della lite.

Si ragiona dell' interesse, e dello risarcimento delle spese.

NOn sarebbe sicuramente tempo impiegato con plauso, se volessi stendermi soverchio nel dimostrare, che i *Governanti*, e gli altri complici di *Rossano*, devono essere condannati a pagare l' interesse del danajo, che si hanno trafficato, per lo tempo ben lungo di anni undici; ed oltre a ciò rifare a *Montalcini*, ed agli *Orsini* di tutte le spese, alle quali sono soggiaciuti, per sostenersi dall' ingiusta dispendiosissima calunnia voltatali contro. Si tratta di casi, che alla giornata si decidono dai nostri Tribunali: e la potestà più eminente del Re si è impegnata, che così si facci. La Città di *Cotrone*, che per la dovizia de' suoi prodotti, non cede a niun' altra del Regno, non è avvezza nel tenere danajo in ozio: poichè, oltre delle industrie, le quali vengono sostenute dal suo vastissimo Territorio, vi è ancora il traffico del mare, come uno de' caricaturi Reggj del Regno. Nella pruova, che si è fatta per parte di *Montalcini*, e degli *Orsini*, questo fatto, si è posto nell' ultima chiarezza: ed è tanto noto, quanti sono certi in questa Capitale le continue immissioni di grano, e formaggi, che da ivi si estraggono. Ch' è quanto a

dire, che in *Cotrone*, il danajo aggisce, e nel corso di un' anno s' impiega, e riempiega più d' una volta.

Non solamente questo motivo sarebbe bastante per far' armare dal solito suo zelo la Reg. Cam.: ma vi è assai più. Il fondo del quale hanno fatto il grande uso i *Reggimentarj*, già stava impiegato a negozio: e siccome i veri padroni ne sono stati privi, per lo corso di tanti anni; così dall' altra parte da costoro si è avuta la bella occassione di trafficarsilo in una Città, che non cede a niun' altra, particolarmente nella compra, e vendita dell'oglio. Dimanieracchè il nostro caso non è della specie di un danajo, che merita compenso, per essere stato impedito; ma lo merita, per lo gran riguardo, che il vero padrone, che potea negoziarsilo, non ha potuto, e se l' ha trafficato colui, che ne fece l' acquisto, per mezzo una rapina, e si è ritenuto appoggiato ad una calunnia suscitata, e temerariamente sostenuta nel córso lunghissimo di tanti anni, in compenso della rapina commessa.

E se queste considerazioni devono far' armare di zelo la Reg. Cam., cresce assai più di forza la ragione, per lo rifacimento delle spese. Non ci è libro di Legge, che non ne parla a piena bocca. Le Pandette stanno piene, e sarebbe tempo malamente impiegato, se quì volessi recitarne i luoghi. Basterà per tutti quello, che determinò l'Imperator *Giustiniano*, per punto generalissimo nella sua notissima

Digitized by Google

ſima *l. properandum* (1) ſcritta con ſerio proponimento di ſpurgar lo Stato dai litiggi indebiti. In un §. ordinò così alli Giudici. *Sive autem alterutra parte abſente, ſive utraque præſente lis fuerit deciſa: omnes judices, qui ſub imperio noſtro conſtituti ſunt, ſciant victum in expenſarum cauſa victori eſſe condemnandum, quantum pro ſolitis expenſis litium juraverint: non ignorantes, quod ſi hoc prætermiſerint, ipſi de proprio hujuſmodi pœnæ ſubjacebunt: & reddere cum parti læſæ cohartabuntur.*

L' Imperator *Federico* ſeguitando queſte medeſime pedate, replicò lo ſteſſo (2). Nè ſi omiſe di ripeterſi, ne' tempi aſſai poſteriori, nelle noſtre prammatiche (3). Anzi queſta regola fu talmente tenuta nella maggior oſſervanza ſotto il governo degli Aragoneſi, che baſtava conoſcere ſemplice idea di dilazione, per condannare l'opponente, non già a riſacimento di ſpeſe, ma di pena. Non diſpiaccia ſentirne due caſi per eſempio. *Quicunque exceptionem ſolutionis, tranſactionis, jurisjurandi, vel pacti de non petendo oppoſuerit, & eas, vel alteram ipſarum non probaverit, ſaltem ſemiplene, in decem tarenis, pro qualibet exceptione hujuſmodi oppoſita, & non probata, condem-*

(1) *Cod. de Judic.*
(2) *Conſtit. divorum principum tit. de expenſis.*
(3) *Pram. 1. tit. de expenſis.*

Digitized by Google

dapenetur : quam pœnam judex cauſæ de ſuo ſolvere debeat, ſi negligens fuerit tempore ſententiæ condemnationem dictæ pœnæ facere : & ſi ad proceſſum fuerint oppoſitæ, & non probatæ, ultra pœnam prædictam, in expenſis pars non probans condemnetur (1). *Crimina, & defectus ad infamiam teſtium, ſi fuerint ſemiplene, vel per famam probati, vel probata, puniatur opponens ad decem tarenos, quæ pœna in fine officii a Judice exigatur, ſi neglexerit opponentem, & non probantem in dicta pœna condemnare* (2). E da quì ne riſultò la pratica, che dovendoſi procedere alla taſſa delle ſpeſe, ſi aveſſe quella a fare da uno de' Giudici del Tribunale (3).

Ma come Io ho potuto tirar bene queſto punto così, ne' termini della noſtra Cauſa? Ci vogliono altro che Leggi, che parlano di ſpeſe, per colpire al vero ſegno de' noſtri *Governanti*, e *Deputati*. Non ſiamo nel caſo d'una rapina? E queſta rapina non ha il preggio della qualità della calunnia, e delle più famoſe veſti, che l'adornano? La Legge queſta qualità di Uomini li puniſce colla pena dell'infamia: Ed oltre a ciò vuole, che

(1) *De pœna opponent. except., quas non probaverint.*

(2) *De pœna opponent. contra perſonas teſtium crimina, ſi ea non probaverint.*

(3) *Rit.* 468. §. 3.

Digitized by Google

che paghino ſpeſe, ed ogni minimo danno. L'Imperator *Giuſtiniano* nella ſua celebre compilazione ne parlò aſſai, e ſino nelle ſue Iſtituzioni, per iſtruzione della gioventù, ne formò un titolo apparte (1). Dovrei allegarle, e ſcriverle. Ma la ſcrittura merita, che ſi termini.

SI commiſe la rapina, e ſi commiſe con tutte quelle ree circoſtanze, le quali la reſero atroce. Creſcè poi di lunga mano nella enormità: poichè nell' iſtante, che ſi conſumò l'atto, ſi framezzarono de' furti, i quali ebbero la loro continuazione, anche dopo traſportata quella in *Roſſano*, ove giuſta la confeſſione più ampia de' contrarj, non aſceſe in altro, che in tomoli 807., allorchè doveano eſſere tom. 1155., oltre l'aumento. Non ſe ne pagò il prezzo a quella ragione, che ſi dovea ſecondo le circoſtanze, le quali in quel tempo concorreano, e ſi allegarono i due famoſi capi di calunnia; cioè mancanza, e qualità di grano. Per la prima ſi è diviſato concludentiſſimamente, che i grani furono tom. 1155., oltre l'aumento, e che mai in *Roſſano* potea ſperarſi queſto pieno, allorchè tra compagni rapitori non eravi concorſa fedeltà. E per la ſeconda, che, quantunque avanti l'*Aſſeſſore* del Preſide di Coſenza, ſi fuſſe impreſo far vedere la mala qualità del grano, ſino a metter mano a termini con-

(1) *De pœna temere litigantì.*

Digitized by Google

conculcati di perizia sopra la stupenda *cassetta*; che diceasi di scandaglio da essi esibita; niente dimeno *junta posita* del fruttato del grano, dichiarato ne' medesimi articoli contrarj, si è andato a toccar con mani, che i grani furono della qualità più perfetta.

Si portò ne' sudetti articoli tra l'altro una lunga nojosa serie di partite di esiti, colla vanità di doversi caricare sopra il prezzo del grano. E siccome per queste, con una mano si è fatto vedere sin dove sia giunta la temerietà de' Contrarj, anche coll'offesa del senzo comune; così coll'altra, malgrado lo studio de' *Governanti*, e compagni, si andò a scoprire vitoperosamente l'arcano, che l'introito del grano importò alla ragione di ducati cinque a tomolo.

Dietro a questo scoprimento di fatto, tirato dalla bocca de' contrarj, si è fondato in punto di dritto: primo, che attente le Carte Reali di S.M.C., e dell'amabilissimo nostro Re, a costo de' *Governanti*, ed altri complici del 1763., e 1764., si devono pagare i grani alla giusta ragione di ducati cinque il tomolo, ancorchè quelli fussero stati del dominio de' Cittadini di *Rossano*. Secondo, che versando ne' termini di una spietata rapina, vestita di tutte le qualità più enormi, l'azion di *Montalcini*, e degli *Orsini* è del quadruplo. E finalmente che ad essi, oltre dell'emenda di tutte le spese sofferte, per far argine alla calunnia, se li dee l'interesse del danajo a quella ragio-